

Sommario

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2

ORDINANZE E SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DI ORGANI GIURISDIZIONALI

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO N. 22 DEPOSITATO IL 20 FEBBRAIO 2004

Ricorso nei confronti della Emilia-Romagna, in persona del suo Presidente, per l'accertamento dell'illegittimità costituzionale della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26, Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (Bollettino Ufficiale regionale n. 190 del 18 dicembre 2003) (Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956)

SENTENZA 23 FEBBRAIO 2004, N. 73

Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 7 e 22 della legge della Regione Emilia-Romagna del 19 dicembre 2002, n. 37, recante "Disposizioni regionali in materia di espropri", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 18 febbraio 2003, depositato in Cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 2003

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2

*IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:*

I N D I C E

CAPO I – Principi, finalità e destinatari

- Art. 1 – Principi generali e finalità
- Art. 2 – Destinatari

CAPO II – Ripartizione istituzionale delle funzioni e programmazione regionale delle attività

- Art. 3 – Funzioni della Regione
- Art. 4 – Funzioni delle Province
- Art. 5 – Funzioni dei Comuni

CAPO III – Interventi finalizzati alla partecipazione sociale, alle misure contro la discriminazione, alle politiche abitative, all'integrazione sociale, all'assistenza sanitaria

- Art. 6 – Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati
- Art. 7 – Composizione della Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati
- Art. 8 – Partecipazione e rappresentanza a livello locale
- Art. 9 – Misure contro la discriminazione
- Art. 10 – Politiche abitative
- Art. 11 – Programmi provinciali per l'integrazione sociale
- Art. 12 – Programma di protezione ed integrazione sociale
- Art. 13 – Assistenza sanitaria

CAPO IV – Interventi in materia di accesso ai servizi educativi per l'infanzia, diritto allo studio, istruzione e formazione professionale, inserimento lavorativo, integrazione e comunicazione interculturale

- Art. 14 – Accesso ai servizi educativi per l'infanzia e diritto allo studio
- Art. 15 – Istruzione e formazione professionale
- Art. 16 – Inserimento lavorativo e sostegno ad attività autonome ed imprenditoriali
- Art. 17 – Interventi di integrazione e comunicazione interculturale
- Art. 18 – Contributi ad associazioni per attività dedicate ai cittadini stranieri immigrati
- Art. 19 – Iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi di origine

CAPO V – Disposizioni finali

- Art. 20 – Clausola valutativa
- Art. 21 – Norme transitorie
- Art. 22 – Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1990
- Art. 23 – Abrogazioni di disposizioni della legge regionale n. 14 del 1990
- Art. 24 – Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003
- Art. 25 – Norma finanziaria

CAPO I

Principi, finalità e destinatari

Art. 1

Principi generali e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e del Testo unico emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (di seguito denominato "Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998"), ispirandosi ai principi ed ai valori della "Dichiarazione fondamentale dei diritti dell'uomo" del 10 dicembre 1948, della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (di seguito denominata "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea"), agli impegni assunti con la Carta europea dei diritti dell'uomo nella città, sottoscritta a Saint-Denis il 18 maggio 2000 ed alla Convenzione di Strasburgo sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale adottata dal Consiglio d'Europa e ratificata con legge 8 marzo 1994, n. 203 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B), concorre alla tutela dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi, presenti nel proprio territorio, riconoscendo loro i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

2. La legislazione regionale, ispirandosi all'articolo 3 della Costituzione, è finalizzata al contrasto e al superamento dei fenomeni di razzismo e xenofobia, alla costruzione di una società multiculturale.

3. La legislazione regionale si ispira alla garanzia della pari opportunità di accesso ai servizi, al riconoscimento ed alla valorizzazione della parità di genere ed al princi-

pio di indirizzare l'azione amministrativa, nel territorio della regione, al fine di rendere effettivo l'esercizio dei diritti.

4. In conformità ai principi del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) ed in raccordo con le disposizioni della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), le politiche della Regione e degli Enti locali sono finalizzate:

- a) alla rimozione degli ostacoli al pieno inserimento sociale, culturale e politico;
- b) al reciproco riconoscimento ed alla valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche, ispirandosi ai principi di uguaglianza e libertà religiosa secondo gli articoli 8, 19 e 20 della Costituzione;
- c) alla valorizzazione della consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla condizione di cittadino straniero immigrato, come disciplinata dalle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, dall'ordinamento europeo ed italiano.

5. A tale scopo la Regione indirizza la strutturazione del sistema di tutela e promozione sociale degli immigrati alle seguenti finalità:

- a) acquisire la conoscenza sul fenomeno migratorio da Stati non appartenenti all'Unione europea, anche ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro;
- b) accrescere l'informazione e la sensibilizzazione sul fenomeno dell'immigrazione;
- c) promuovere la conoscenza della cultura italiana e delle culture di provenienza dei cittadini stranieri immigrati, al fine di attuare pienamente forme di reciproca integrazione culturale;
- d) sostenere iniziative volte a conservare i legami dei cittadini stranieri immigrati con le culture d'origine;
- e) individuare e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, allo scopo di garantire per i cittadini stranieri immigrati pari opportunità di accesso all'abitazione, al lavoro, all'istruzione ed alla formazione professionale, alla conoscenza delle opportunità connesse all'avvio di attività autonome ed imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali, comprendendo a tal fine attività di mediazione interculturale;
- f) garantire per i cittadini stranieri immigrati adeguate forme di tutela dei diritti e di conoscenza dei doveri previsti dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, dall'ordinamento europeo ed italiano;
- g) individuare e rimuovere eventuali condizioni di marginalità sociale;
- h) promuovere la comunicazione e la reciproca conoscenza tra cittadini stranieri immigrati ed italiani, singoli od associati;
- i) agevolare progetti di cittadini stranieri per il loro rientro nei Paesi d'origine, nel rispetto delle competenze della Regione in materia;
- l) contrastare i fenomeni che comportano per i cittadini stranieri situazioni di violenza o di grave sfruttamento;
- m) promuovere la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale nell'ambito delle istituzioni del proprio territorio;

- n) promuovere l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale rivolti a donne e minori;
- o) garantire condizioni favorevoli allo sviluppo dell'associazionismo promosso dai cittadini stranieri, quale soggetto attivo nei processi di integrazione sociale degli immigrati;
- p) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, la realizzazione di interventi di mediazione culturale rivolta ai detenuti stranieri finalizzata a garantire pari opportunità di tutela giuridica e reinserimento sociale;
- q) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, percorsi di assistenza e tutela rivolta a minori stranieri non accompagnati, nonché di reinserimento di minori dimessi da istituti penali minorili;
- r) promuovere iniziative volte ad individuare e contrastare forme di razzismo o di discriminazione a causa dell'origine etnica, geografica o religiosa.

Art. 2 *Destinatari*

1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, i rifugiati, nonché gli apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della vigente normativa, residenti o domiciliati nel territorio della regione Emilia-Romagna, salvo quanto previsto dagli articoli successivi. Detti destinatari sono di seguito indicati come cittadini stranieri immigrati. La legge si applica anche ai richiedenti asilo, fatte salve le competenze dello Stato.

2. Sono altresì destinatari degli interventi di cui alla presente legge i cittadini stranieri immigrati, presenti nel territorio della regione, che si trovano nelle condizioni indicate all'articolo 19 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi, fatte salve le norme comunitarie e statali, anche ai cittadini dell'Unione europea, laddove non siano già destinatari di benefici più favorevoli sulla base della vigente normativa statale e regionale.

CAPO II **Ripartizione istituzionale delle funzioni e programmazione regionale delle attività**

Art. 3 *Funzioni della Regione*

1. La Regione persegue l'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, attraverso l'osservazione del fenomeno migratorio e l'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e valutazione degli interventi di cui alla presente legge, fatte salve le competenze programmatiche attribuite alle Province ed ai Comuni ai sensi degli articoli 4 e 5.

2. Il Consiglio regionale approva:

- a) su proposta della Giunta, il programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, comprensivo delle iniziative di attuazione della presente legge. Tale programma, formulato sentite la Conferenza Regione-Autonomie locali e la Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, di cui all'articolo 6, e tenendo conto dell'attività di osservazione del fenomeno migratorio di cui al successivo comma 4, nonché delle indicazioni contenute nel Piano regionale degli interventi e dei

servizi sociali previsto all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003, definisce le linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi per l'immigrazione di cui ai Capi III e IV della presente legge;

- b) il piano straordinario di interventi, anche in deroga alla programmazione ordinaria di cui alla presente legge, finalizzato all'attuazione degli interventi di prima accoglienza, secondo le previsioni dei Capi III e IV, nei confronti dei soggetti a cui sia stato riconosciuto ai sensi della normativa vigente il diritto ad un trattamento temporaneo di accoglienza, a seguito di flussi migratori conseguenti a crisi internazionali dovute ad eventi bellici, crisi economiche e sociali o situazioni di instabilità politica.

3. Alla Giunta regionale, in conformità al programma triennale, competono le seguenti funzioni:

- a) approvazione di un piano regionale di azioni contro la discriminazione, ai sensi dell'articolo 9;
- b) concessione di contributi per gli interventi di politiche abitative e di riqualificazione urbana, ai sensi dell'articolo 10;
- c) erogazione dei contributi per l'attuazione dei piani e dei programmi di cui agli articoli 4 e 11;
- d) promozione di programmi in materia di protezione, assistenza ed integrazione sociale, nonché approvazione dei criteri, delle modalità di finanziamento e degli indirizzi relativi a tali programmi, ai sensi dell'articolo 12;
- e) emanazione di direttive alle Aziende sanitarie ai fini dell'applicazione dell'articolo 13;
- f) emanazione di direttive ai Comuni in materia di concorso alle spese per il rimpatrio delle salme di cittadini stranieri immigrati e di loro familiari che versino in stato di bisogno, ai sensi dell'articolo 5;
- g) promozione dell'alfabetizzazione e dell'accesso ai servizi educativi, ai sensi dell'articolo 14;
- h) promozione di interventi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'articolo 15;
- i) promozione di iniziative per l'inserimento lavorativo ed il sostegno ad attività autonome ed imprenditoriali, ai sensi dell'articolo 16;
- j) promozione di interventi d'integrazione e comunicazione interculturale e realizzazione degli interventi di ambito regionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d);
- k) definizione dei criteri per la concessione di contributi alle associazioni, ai sensi dell'articolo 18;
- l) promozione di iniziative per il volontario rientro nei Paesi d'origine, ai sensi dell'articolo 19.

4. La Regione istituisce presso l'assessorato competente un Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, in raccordo con gli strumenti regionali di osservazione del mercato del lavoro e con la Commissione regionale tripartita disciplinata dagli articoli 51 e 53, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro). La Regione, anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, svolge le seguenti funzioni:

- a) predispone un rapporto annuale sulla presenza degli stranieri, contenente anche l'analisi dell'evoluzione del fenomeno migratorio;
- b) raccoglie ed elabora, in raccordo con analoghi Osservatori di ambito locale, dati ed informazioni utili

nell'attività di monitoraggio dei flussi migratori e della condizione degli stranieri presenti sul territorio regionale, con particolare riguardo alla valutazione delle politiche regionali e locali per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri;

- c) svolge attività di stima dei fabbisogni lavorativi, sentite le parti sociali e gli Enti locali, ai fini di una corretta programmazione delle politiche di accoglienza, nonché della indicazione annuale delle quote necessarie al proprio territorio, con riferimento al triennio successivo, anche al fine della definizione del rapporto previsto all'art. 21, comma 4 ter del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;
- d) svolge attività di osservazione e monitoraggio, per quanto di competenza ed in raccordo con le Prefetture, del funzionamento dei centri istituiti ai sensi dell'articolo 14 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e dell'articolo 1, comma 5 del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modifiche.

5. La Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti, secondo le modalità previste dalla disciplina regionale vigente.

Art. 4

Funzioni delle Province

1. Le Province, ai fini dell'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, svolgono le seguenti funzioni:

- a) partecipano alla definizione ed attuazione dei piani di zona previsti dalla legge regionale n. 2 del 2003, in materia di interventi sociali rivolti a cittadini stranieri, con compiti di coordinamento, monitoraggio e predisposizione di specifici piani e di programmi provinciali per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della legge regionale n. 2 del 2003;
- b) favoriscono la consultazione e la partecipazione alla vita sociale ed istituzionale e l'esercizio dei diritti politici da parte dei cittadini stranieri immigrati;
- c) concedono i contributi alle associazioni, ai sensi dell'articolo 18;
- d) esercitano ogni altra funzione ad esse attribuita dalla presente legge.

Art. 5

Funzioni dei Comuni

1. I Comuni, ai fini dell'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, attuano, in forma singola od associata, mediante associazioni intercomunali, Comunità Montane ed Unioni di Comuni, disciplinate dalla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), le seguenti funzioni:

- a) concorrono alla definizione del piano di investimento dei piani di zona, in conformità alla legge regionale n. 2 del 2003, anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto al successivo articolo 10 in materia di politiche abitative;
- b) favoriscono la consultazione e la partecipazione alla vita sociale ed istituzionale e l'esercizio dei diritti politici, in ambito comunale o zonale, da parte dei cittadini stranieri immigrati, anche attraverso l'istituzione

degli organi di cui all'articolo 8;

- c) programmano e realizzano, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 15 della legge regionale n. 2 del 2003, i progetti d'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati;
 - d) concorrono alla realizzazione del programma di protezione ed integrazione sociale di cui all'articolo 12;
 - e) concorrono alle spese sostenute per il rimpatrio degli stranieri immigrati deceduti le cui famiglie versino in stato di bisogno, secondo modalità previste dai regolamenti comunali. Il concorso è garantito dal Comune di residenza oppure, in ragione dell'assenza di tale condizione, dal Comune ove è avvenuto il decesso.
2. In attuazione dei principi di cui al comma primo dell'articolo 118 della Costituzione, compete ai Comuni l'esercizio di ogni ulteriore funzione concernente l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati.

CAPO III

Interventi finalizzati alla partecipazione sociale, alle misure contro la discriminazione, alle politiche abitative, all'integrazione sociale, all'assistenza sanitaria

Art. 6

Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati

1. La Giunta regionale, per coordinare gli interventi per l'immigrazione, anche in raccordo con i Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, si avvale di una Consulta che ha il compito di:

- a) formulare proposte alla Giunta per l'adeguamento delle leggi e dei provvedimenti regionali alle esigenze emergenti nell'ambito del fenomeno migratorio;
- b) formulare proposte e pareri sul programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, nonché sugli altri programmi regionali per gli aspetti che riguardano l'immigrazione;
- c) supportare l'attività dell'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche;
- d) avanzare proposte e pareri in ordine alle iniziative ed agli interventi regionali attuativi della presente legge;
- e) supportare la Regione nell'attività di stima cui all'articolo 3, comma 4, lettera c);
- f) esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto dai competenti organi della Regione.

Art. 7

Composizione della Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati

1. La Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

- a) l'Assessore regionale competente per materia che la presiede;
- b) diciotto rappresentanti degli stranieri, di cui uno in funzione di vice-presidente, individuati due per ciascuna provincia dell'Emilia-Romagna;
- c) tre membri designati dalle organizzazioni imprenditoriali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative;
- d) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- e) tre rappresentanti delle autonomie locali regionali, de-

- signati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali dell'Emilia-Romagna, prevista dall'articolo 25 della legge regionale n. 3 del 1999 e successive modifiche;
- f) tre rappresentanti designati dalla Conferenza regionale del Terzo settore, prevista dall'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999;
 - g) un rappresentante dei Consigli territoriali per l'immigrazione istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, individuato su indicazione del Ministero dell'interno;
 - h) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;
 - i) un rappresentante della Direzione regionale del lavoro.

2. I componenti la Consulta durano in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento della Consulta, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 23 e 24 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).

4. La partecipazione alle sedute della Consulta é a titolo gratuito, fatta eccezione per i membri di cui al comma 1, lettera b), per i quali si applicano le disposizioni della legge regionale 18 marzo 1985, n. 8 (Modificazioni alle leggi regionali n. 49 del 15 dicembre 1977 e n. 23 del 21 agosto 1981, relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali).

Art. 8

Partecipazione e rappresentanza a livello locale

1. La Regione, per promuovere una effettiva partecipazione ed il protagonismo dei cittadini stranieri immigrati nella definizione delle politiche pubbliche, favorisce la realizzazione di percorsi a livello locale, con particolare attenzione all'equilibrio di genere ed alle aree di provenienza e con particolare riferimento a forme di presenza nei Consigli degli Enti locali, di rappresentanti di immigrati e, ove consentito, all'estensione del diritto di voto degli immigrati.

2. La Regione promuove altresì l'istituzione di Consulte provinciali, zonali, comunali, anche in corrispondenza delle associazioni intercomunali delle Comunità Montane e delle Unioni di Comuni disciplinate dalla legge regionale n. 11 del 2001, per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, promosse dagli Enti locali, anche con la presenza delle parti sociali, dei soggetti del terzo settore, degli organismi periferici dello Stato, delle Aziende unità sanitarie locali, ed una rappresentanza a carattere elettivo per quanto attiene la componente dei cittadini stranieri immigrati.

Art. 9

Misure contro la discriminazione

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 44, comma 12 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ed in osservanza dei decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) e 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), la Regione, avvalendosi della collaborazione delle Province, dei Comuni, delle associazioni di immigrati,

dell'associazionismo, del volontariato e delle parti sociali, esercita le funzioni di osservazione, monitoraggio, assistenza e consulenza legale per gli stranieri vittime delle discriminazioni, dirette ed indirette, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché delle situazioni di grave sfruttamento di cui al successivo articolo 12.

2. La Regione, ai sensi del comma 1 del presente articolo e di quanto previsto dall'articolo 21 della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", inerente la non discriminazione, istituisce un Centro regionale sulle discriminazioni dotato di autonomia organizzativa, nell'ambito degli indirizzi del programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati di cui all'articolo 3.

3. Regione, Province e Comuni, anche mediante l'attivazione del Difensore civico, promuovono a livello locale azioni per garantire il corretto svolgimento dei rapporti tra cittadini stranieri e pubbliche Amministrazioni, con particolare riguardo alla trasparenza, alla uniformità ed alla comprensione delle procedure.

4. Regione ed Enti locali programmano e realizzano iniziative per agevolare l'effettiva possibilità di esercizio dei diritti di difesa e di tutela legale dei cittadini stranieri immigrati.

5. La Regione, nell'ambito del programma triennale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati, approva un piano regionale di attuazione finalizzato alla definizione di azioni contro la discriminazione.

Art. 10

Politiche abitative

1. La Regione e gli Enti locali, per sostenere interventi volti a favorire la ricerca di una soluzione abitativa anche a beneficio dei cittadini stranieri immigrati, promuovono e favoriscono:

- a) la costituzione di agenzie per la casa con finalità sociali, ivi comprese le agenzie per la locazione previste dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo), in grado di gestire alloggi e di svolgere anche un'azione di orientamento ed accompagnamento alla soluzione abitativa;
- b) l'utilizzo ed il recupero del patrimonio edilizio esistente e disponibile, anche mediante la definizione di un sistema di garanzie e di benefici fiscali, secondo quanto previsto dalle leggi in materia;
- c) la realizzazione di interventi di facilitazione alla locazione ed al credito per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa abitativa, anche attraverso l'istituzione di appositi fondi di rotazione e garanzia.

2. La Regione concede ai soggetti e secondo le modalità previste dall'articolo 48 della legge regionale n. 2 del 2003, nonché ai soggetti previsti dall'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2001, contributi in conto capitale, per la realizzazione di centri di accoglienza e alloggi secondo quanto previsto dall'articolo 40, commi 2, 3 e 4 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

3. I cittadini stranieri immigrati regolarmente soggiornanti nella regione hanno diritto ad accedere in condizioni di parità agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché di usufruire dei benefici per l'acquisto, il recupero o la nuova costruzione della prima casa di abitazione, secondo quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto

2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo).

4. La Regione, nell'ambito dei programmi di interventi edilizi previsti dalla legge regionale n. 24 del 2001, promuove l'attività dei soggetti attuatori che garantiscono condizioni di parità per l'accesso all'uso od alla proprietà di alloggi da parte di cittadini stranieri immigrati.

5. La Regione, nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), e delle politiche territoriali per lo sviluppo delle zone montane di cui alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), promuove interventi di integrazione sociale rivolti a cittadini stranieri immigrati, in particolare nei comuni caratterizzati da una presenza di cittadini stranieri sensibilmente superiore alla percentuale media della regione Emilia-Romagna, volti a rimuovere situazioni di forzata concentrazione insediativa ed a realizzare interventi abitativi distribuiti sul territorio urbanizzato ed integrati con le reti dei servizi.

Art. 11

Programmi provinciali per l'integrazione sociale

1. Per l'attuazione dei programmi provinciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), la Regione eroga contributi nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 47 della legge regionale n. 2 del 2003.

Art. 12

Programma di protezione ed integrazione sociale

1. La Regione e gli Enti locali promuovono, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 ed a quanto previsto dalla legge regionale n. 2 del 2003, la realizzazione di programmi di protezione, assistenza ed integrazione sociale, rivolti alle vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento. A tal fine la Giunta regionale, nel rispetto del programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, approva criteri e modalità di finanziamento, nonché indirizzi per i soggetti attuatori.

Art. 13

Assistenza sanitaria

1. Ai cittadini stranieri immigrati, che siano nelle condizioni previste agli articoli 34 e 35, comma 1, del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono garantiti gli interventi riguardanti le attività sanitarie previste dai livelli essenziali di assistenza, nei termini e nelle modalità disciplinati dalle suddette norme nazionali.

2. Alle donne immigrate è garantita la parità di trattamento con le cittadine italiane e la tutela sociale ai sensi della legislazione sui consultori familiari, promuovendo e sostenendo servizi socio-sanitari attenti alle differenze culturali. È altresì garantita la tutela del minore, di età inferiore a diciotto anni, in conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.

3. La Regione assicura nei confronti dei cittadini stranieri immigrati, non in regola con il permesso di soggiorno, in particolare, le prestazioni sanitarie di cura ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, e gli interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate a salvaguardia della salute individuale e collet-

tiva, e promuove interventi di prevenzione e riduzione del danno rispetto ai comportamenti a rischio.

4. La Regione promuove, anche attraverso le Aziende sanitarie, lo sviluppo di interventi informativi destinati ai cittadini stranieri immigrati ed attività di mediazione interculturale in campo socio-sanitario, finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi idonei per facilitare l'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari.

5. Nell'ambito delle azioni di sostegno ai sistemi sanitari dei Paesi indicati quali prioritari dal documento di indirizzo programmatico triennale in materia di cooperazione internazionale di cui alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace), la Regione sviluppa lo scambio di esperienze professionali in campo sanitario, anche mediante azioni di formazione ed erogazione di borse di studio.

CAPO IV

Interventi in materia di accesso ai servizi educativi per l'infanzia, diritto allo studio, istruzione e formazione professionale, inserimento lavorativo, integrazione e comunicazione interculturale

Art. 14

Accesso ai servizi educativi per l'infanzia e diritto allo studio

1. Ai minori presenti sul territorio regionale sono garantite pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici ed agli interventi previsti in materia di diritto allo studio dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 (Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10).

2. La Regione, nell'ambito degli interventi di attuazione della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), promuove, in collaborazione con gli Enti locali, la qualificazione del sistema dei servizi per la prima infanzia, volti alla realizzazione della piena integrazione dei bambini e delle loro famiglie, anche attraverso la reciproca valorizzazione delle culture di origine.

3. La Regione assume il tema dell'integrazione dei bambini stranieri tra gli obiettivi prioritari delle linee orientative di qualificazione della scuola dell'infanzia.

4. La Giunta regionale, in collaborazione con le competenti Amministrazioni statali e locali, nell'ambito del sistema scolastico regionale, promuove ed attua iniziative che favoriscano:

- a) l'alfabetizzazione ed il perfezionamento della lingua italiana per minori ed adulti;
- b) l'educazione interculturale;
- c) l'introduzione ed il perfezionamento della conoscenza delle lingue e delle culture di origine dei cittadini stranieri immigrati.

Art. 15

Istruzione e formazione professionale

1. I cittadini stranieri immigrati, compresi i richiedenti asilo, hanno diritto alla formazione professionale ed all'istruzione in condizioni di parità con gli altri cittadini. La Regione, le Province ed i Comuni, nell'ambito degli

interventi previsti dalla normativa regionale in dette materie, promuovono e favoriscono:

- a) iniziative di informazione, di orientamento, di tirocinio, di formazione e di formazione continua, a favore dei cittadini stranieri immigrati, volte a consentire l'acquisizione di competenze e professionalità congruenti alla domanda del mercato del lavoro;
- b) corsi di formazione per l'organizzazione delle attività delle associazioni formate da cittadini stranieri immigrati, regolarmente iscritte ai registri di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34, concernente "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)";
- c) programmi per l'attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, ai sensi dell'articolo 23 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

2. La Regione, al fine di assicurare l'effettivo accesso al sistema formativo, per quanto di competenza, opera per il riconoscimento e la valorizzazione dei titoli, delle professionalità e delle iniziative finalizzate alla formazione qualificata nei Paesi di provenienza.

Art. 16

Inserimento lavorativo

e sostegno ad attività autonome ed imprenditoriali

1. I cittadini stranieri immigrati hanno diritto a condizioni di pari opportunità nell'inserimento lavorativo e al sostegno ad attività autonome ed imprenditoriali. La Regione e le Province, nell'ambito delle competenze e degli interventi di politica del lavoro disciplinati dalle leggi regionali, favoriscono l'inserimento lavorativo stabile dei cittadini stranieri immigrati in forma di lavoro dipendente, autonomo ed imprenditoriale, anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori.

2. La Regione e le Province sostengono attività promozionali e informative volte ad agevolare, per i cittadini stranieri immigrati, lo sviluppo di attività di tipo autonomo, anche imprenditoriale od in forma cooperativa.

3. La Regione e le Province promuovono e sostengono la realizzazione di programmi sperimentali di intervento sociale finalizzati ad affrontare congiuntamente il tema abitativo ed i percorsi di inserimento formativo e lavorativo. Tali programmi, promossi concordemente dalle parti sociali e dagli Enti locali territorialmente competenti, sono definiti tramite specifici accordi con i soggetti interessati che assumono obblighi per la loro realizzazione.

Art. 17

Interventi di integrazione e comunicazione interculturale

1. La Regione e gli Enti locali, ai fini dell'integrazione e dello sviluppo della comunicazione interculturale, promuovono:

- a) la realizzazione ed il consolidamento di centri interculturali, intesi come luoghi di mediazione e di confronto tra culture, finalizzati a favorire l'incontro e lo scambio tra soggetti di diversa provenienza, nonché l'elaborazione e l'attuazione di iniziative per promuovere l'integrazione sociale;
- b) lo svolgimento di iniziative pubbliche di informazione sui temi connessi all'immigrazione che favorisca-

no una corretta conoscenza delle cause e degli aspetti reali del fenomeno migratorio;

- c) la realizzazione di iniziative di tipo artistico, culturale e sportivo finalizzate a valorizzare le culture dei Paesi di origine ed a promuovere occasioni di socializzazione anche in ambito extralavorativo;
- d) l'avvio od il sostegno di interventi di comunicazione interculturale in ambito regionale;
- e) il consolidamento di competenze attinenti alla mediazione socio-culturale, secondo la normativa regionale in materia di formazione professionale, finalizzate alla individuazione ed alla valorizzazione di una specifica professionalità volta a garantire sia la ricognizione dei bisogni degli utenti, sia l'ottenimento di adeguate prestazioni da parte dei servizi;
- f) la formazione degli operatori preposti alle relazioni con i cittadini stranieri, finalizzata a garantire pari condizioni di accesso ai servizi.

Art. 18

Contributi ad associazioni per attività dedicate ai cittadini stranieri immigrati

1. Le Province, per l'integrazione culturale e sociale dei cittadini stranieri immigrati, esercitano le funzioni connesse alla concessione di contributi per attività di carattere sociale, culturale ed assistenziale svolte da associazioni iscritte ai registri di cui alla legge regionale n. 34 del 2002 e da associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato". Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26).

Art. 19

Iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi di origine

1. La Regione e gli Enti locali, tramite la partecipazione ai programmi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e nell'ambito degli interventi di attuazione della normativa regionale vigente in materia, promuovono iniziative, anche con il sostegno di progetti imprenditoriali, che favoriscano il volontario rientro dei cittadini stranieri immigrati nei Paesi d'origine.

2. La Regione e gli Enti locali, a tale fine, incentivano la formazione per l'acquisizione od il perfezionamento delle necessarie professionalità, nell'ambito dell'attuazione della legislazione regionale in materia di formazione professionale.

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 20

Clausola valutativa

1. Con cadenza triennale la Giunta regionale, avvalendosi dell'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, informa il Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti nel migliorare il livello di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. A tal fine la Giunta presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che risponda in modo documentato ai seguenti quesiti:

- a) qual'è stata l'evoluzione del fenomeno migratorio in Emilia-Romagna e come sono cambiate le condizioni di vita dei cittadini stranieri immigrati;
- b) qual'è la situazione in termini di discriminazione e

sfruttamento di cittadini stranieri immigrati e quali interventi sono stati messi in opera sul territorio regionale per contrastare e correggere tali fenomeni;

- c) in che misura i cittadini stranieri immigrati hanno avuto accesso ai servizi e ai contributi previsti dalla presente legge;
- d) quali interventi sono stati attuati per incrementare la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale e per favorire la comunicazione tra le diverse identità culturali presenti nel territorio;
- e) quali sono le percezioni e gli atteggiamenti prevalenti tra i cittadini riguardo il fenomeno dell'immigrazione;
- f) quali sono le opinioni dei soggetti attuatori, nonché dei soggetti che operano nel settore, circa l'efficacia degli interventi previsti dalla legge.

2. Per le attività di raccolta ed analisi delle informazioni sono stanziati risorse adeguate.

Art. 21

Norme transitorie

1. Nelle more della costituzione della Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, il programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), è approvato prescindendo dalle proposte ed osservazioni previsti all'articolo 6, comma 1, lettera b).

2. In deroga a quanto previsto all'articolo 7, comma 2, in sede di prima nomina, la Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati resta in carica fino alla scadenza del successivo mandato amministrativo rispetto a quello di approvazione della presente legge.

3. La Consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione prevista dal Titolo III della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 (Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione) assume la denominazione di Consulta regionale per l'emigrazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 13 della presente legge. Essa continua ad operare per le funzioni specifiche in materia di emigrazione, con la composizione risultante dalle modifiche di cui all'articolo 22, comma 15, della presente legge senza la necessità di specifico rinnovo dei propri componenti. Cessa dalla carica il componente del Comitato esecutivo eletto in rappresentanza degli immigrati. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Consulta provvede alla sostituzione di detto componente.

4. Ai procedimenti riferiti a cittadini stranieri immigrati, non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 14 del 1990 nel testo previgente le modifiche ed abrogazioni apportate dalla presente legge.

Art. 22

Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1990

1. Il titolo della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 (Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione) è così modificato: «Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione».

2. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 14 del 1990 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione concorre con la presente legge a tutelare, sotto il profilo economico, sociale e culturale e nel quadro della programmazione regionale, coordinandosi con eventuali iniziative degli Enti locali, gli emigrati ed i loro familiari.».

3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1990 è così sostituita:

«c) interventi di promozione di studi storici ed economico-sociali sul fenomeno dell'emigrazione.».

4. L'articolo 5 della legge regionale n. 14 del 1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 5

Interventi socio-assistenziali

1. Gli interventi di assistenza sociale in favore dei destinatari della presente legge sono disciplinati dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

2. La Giunta regionale emana altresì disposizioni ai Comuni affinché provvedano, a titolo di anticipazione in favore degli emigrati che versino in stato di bisogno:

- a) al concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, sostenute per il definitivo rientro proprio e dei propri familiari in un comune dell'Emilia-Romagna;
- b) al concorso alle spese sostenute per la traslazione in Emilia-Romagna di salme di emigrati o di loro familiari, ove il costo non gravi già su istituzioni od enti pubblici.

3. I Comuni garantiscono altresì in favore degli emigrati le informazioni necessarie, anche attraverso le indicazioni delle opportune procedure, per un corretto e sollecito approccio con la pubblica Amministrazione e per una effettiva parità di opportunità con i cittadini residenti.

4. La Giunta regionale liquida ai Comuni, su presentazione di rendiconti, i contributi anticipati ai sensi del comma 2 del presente articolo.».

5. L'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 8

Formazione e riqualificazione professionale

1. Gli interventi formativi, previsti dalla normativa regionale in materia di formazione professionale sono indirizzati anche alla qualificazione o riqualificazione degli emigrati rientrati definitivamente in patria.».

6. L'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 9

Interventi per il diritto allo studio

1. Al fine di facilitare l'inserimento scolastico e formativo dei figli degli emigrati rientrati, la Regione, nel quadro della vigente normativa regionale, promuove, per gli emigrati, corsi di recupero linguistico e di reinserimento scolastico.

2. Per favorire il reinserimento degli emigrati rientrati la

Giunta regionale promuove corsi di alfabetizzazione, di recupero linguistico e di lingua italiana per gli adulti.

3. La Giunta regionale può istituire inoltre, in assenza di analoghi contributi o provvidenze, assegni di studio a favore dei figli degli emiliano-romagnoli in stato di bisogno nonché degli orfani residenti all'estero per la frequenza in Italia di scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) e di corsi universitari, nonché borse di studio per la frequenza di corsi di specializzazione anche post-universitari.».

7. L'articolo 10 della legge regionale n. 14 del 1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 10

Provvidenze in materia di edilizia residenziale

1. Sono estesi agli emigrati che rientrano in Emilia-Romagna i benefici, sia in conto interessi che in conto capitale, previsti dalle leggi vigenti per l'acquisto, il recupero o la nuova costruzione della prima casa di abitazione. L'erogazione di detti benefici ai cittadini emigrati è subordinata all'acquisizione della residenza in un comune della regione.

2. I bandi di concorso e gli altri provvedimenti emanati in attuazione di norme vigenti, in materia di edilizia residenziale, possono stabilire punteggi aggiuntivi o condizioni di priorità a favore dei sopraindicati soggetti.

3. Gli enti competenti devono dare notizia dei provvedimenti di cui ai commi precedenti attraverso la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e mediante l'invio ai Consolati italiani all'estero ed alle associazioni di emigrati emiliano-romagnoli.».

8. Nell'articolo 12 della legge regionale n. 14 del 1990 sono soppresse le parole «e gli immigrati».

9. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 14 del 1990 è soppressa l'espressione «o da immigrati».

10. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 1990 sono soppresse le parole «e/o immigrati extracomunitari».

11. L'articolo 17 della legge regionale n. 14 del 1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 17

*Interventi a sostegno di attività
od iniziative di enti, associazioni e istituzioni*

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, allo scopo di provvedere a sostenere le attività di carattere sociale, culturale ed assistenziale svolte da enti pubblici, nonché associazioni, organizzazioni ed istituzioni private senza fini di lucro, che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che operino da almeno cinque anni, con carattere di continuità e specificità, a favore degli emigrati emiliano-romagnoli e delle loro famiglie, può concedere contributi per lo svolgimento di dette attività.

2. I contributi sono concessi sulla base di programmi annuali delle iniziative da realizzare. I soggetti destinatari sono tenuti a presentare, a consuntivo, la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività ammessa a contributo.

3. La Regione Emilia-Romagna favorisce la realizzazione di iniziative promosse da organizzazioni non governative, nonché attività rivolte alla crescita di una cultura della cooperazione internazionale.

4. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale dell'emigrazione, emana direttive per la concessione di contributi di cui al presente articolo.».

12. La rubrica del Titolo III della legge regionale n. 14 del 1990 è così sostituita: «Consulta regionale dell'emigrazione».

13. La rubrica dell'articolo 20 della legge regionale n. 14 del 1990 è così sostituita: «Consulta regionale dell'emigrazione».

14. All'alinea del comma 1 dell'articolo 20, nonché nelle successive lettere e) e g) del medesimo comma è soppressa l'espressione «e l'immigrazione».

15. L'articolo 21 della legge regionale n. 14 del 1990 è così sostituito:

«Art. 21

Composizione della Consulta

1. La Consulta regionale dell'emigrazione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. È presieduta da un Assessore o da persona designata dalla Giunta regionale, anche al di fuori del proprio seno. Le funzioni di segretario sono svolte da un collaboratore regionale. La Consulta è composta da:

- a) i tre componenti l'Ufficio di Presidenza della Commissione consiliare regionale competente;
- b) un rappresentante per ogni Consulta provinciale dell'emigrazione designato dalle Consulte medesime;
- c) cinque esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;
- d) dieci rappresentanti delle organizzazioni ed associazioni, anche di volontariato, a carattere nazionale, che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che operino con specificità e continuità da almeno tre anni in Italia ed all'estero a favore degli emigrati emiliano-romagnoli e delle loro famiglie;
- e) venti rappresentanti degli emiliano-romagnoli, residenti stabilmente all'estero, dei quali almeno cinque giovani, proposti dalle associazioni di corregionali esistenti all'estero, tenuto conto della consistenza numerica, della dislocazione geografica e dell'attività svolta dalle associazioni medesime;
- f) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
- g) cinque rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che assistono gli emigrati ed i loro familiari e che operano in campo nazionale e regionale od abbiano uffici all'estero;
- h) un rappresentante designato dall'Unioncamere regionale;
- i) un rappresentante dell'APT (Azienda di promozione turistica regionale);
- l) un rappresentante designato dall'Ufficio regionale del lavoro;
- m) un rappresentante designato da ciascuna delle Università della regione;
- n) un rappresentante designato da ciascuna Azienda per il diritto allo studio universitario della regione;
- o) il Sovrintendente scolastico della regione o un suo delegato.».

16. L'articolo 23 della legge regionale n. 14 del 1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 23

Comitato esecutivo della Consulta e suoi compiti

1. Il Comitato esecutivo previsto dall'articolo 22, comma 8, è composto dal Presidente della Consulta dell'emigrazione, che lo presiede, e da otto membri, eletti dalla Consulta secondo le modalità previste dal regolamento, di cui almeno uno in rappresentanza degli emiliano-romagnoli all'estero.

2. Il Comitato esecutivo svolge le seguenti funzioni:

- a) delibera la convocazione straordinaria delle riunioni della Consulta, predisponendone l'ordine del giorno ed esprime il proprio parere sulla partecipazione alle sedute della Consulta dei soggetti di cui all'articolo 22, comma 6;
- b) collabora con il Presidente della Consulta per l'applicazione e per la realizzazione dei programmi e delle iniziative concernenti l'emigrazione;
- c) formula proposte ed esprime pareri alla Giunta, in ordine agli atti amministrativi concernenti l'applicazione della presente legge e, in via d'urgenza, può esprimere pareri richiesti alla Consulta, salvo riferirne alla stessa nella sua prima successiva seduta.

3. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria e propositiva nell'ambito dei compiti della Consulta, il Comitato esecutivo può avvalersi di consulenti od esperti esterni o di gruppi di lavoro interdisciplinari.

4. La durata del Comitato coincide con quella della Consulta.

5. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della Consulta.».

Art. 23

Abrogazioni di disposizioni della legge regionale n. 14 del 1990

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni contenute nel-

la legge regionale n. 14 del 1990:

- a) gli articoli 6, 14 e 23 bis;
- b) il comma 8 dell'articolo 3, il comma 4 dell'articolo 7, i commi 2 e 3 dell'articolo 22, il comma 10 dell'articolo 24;
- c) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3, la lettera l) del comma 1 dell'articolo 20.

Art. 24

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituita dalla seguente:

«c) gli stranieri, gli apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa statale, nonché i minori stranieri o apolidi.».

Art. 25

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ascrivibili alle singole leggi di settore, si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e nei relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie od istituendo apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 24 marzo 2004

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetti di legge d'iniziativa:

- della Giunta regionale, deliberazione n. 1617 del 3 ottobre 2000; oggetto consiliare n. 525 (VII legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 ottobre 2000;
- dei consiglieri Garagnani e Bertolini, presentato in data 13 febbraio 2001; oggetto consiliare n. 1214 (VII legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio 2001;
- della Giunta regionale: deliberazione n. 1236 del 30 giugno 2003, oggetto consiliare n. 4593 (VII legislatura);
- pubblicati nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione

rispettivamente, nel n. 41 in data 26 ottobre 2000, n. 82 in data 7 marzo 2001 e nel n. 250 del 9 luglio 2003;

- assegnati alla IV Commissione consiliare permanente "Sanità e Politiche sociali", in sede referente e in sede consultiva alla V Commissione consiliare "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro"; l'oggetto consiliare n. 4593 è stato assegnato in sede consultiva anche alla III Commissione consiliare "Territorio Ambiente Infrastrutture".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1 del 17 febbraio 2004, con relazione scritta del consigliere Graziano Del Rio;

- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 17 marzo 2004, atto n. 128/2004.

AVVERTENZA – IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

NOTE ALL'ART. 1

Comma 1

1) Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 concerne **Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero**.

2) La legge 8 marzo 1994, n. 203 concerne **Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B**.

Comma 4

3) Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è citato alla nota 1 del presente articolo.

4) La legge 8 novembre 2000, n. 328 concerne **Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali**.

5) La legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 concerne **Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali**.

NOTA ALL'ART. 2

Comma 2

1) Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 concernente **Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero** è il seguente:

«Art. 19 – *Divieti di espulsione e di respingimento* (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:

- degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
- degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
- degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
- delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.».

NOTE ALL'ART. 3

Comma 2

1) Il testo dell'art. 27 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 concernente **Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali** è il seguente:

«Art. 27 – *Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali*

1. La Regione, valutato il Piano nazionale, approva il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato Piano regionale, integrato con il Piano sanitario regionale ed in raccordo con gli atti di programmazione in materia educativa e formativa, del lavoro, culturale ed abitativa.

2. Il Piano regionale, di durata triennale, stabilisce gli indirizzi per la realizzazione e lo sviluppo del sistema integrato. In particolare il Piano definisce:

- gli obiettivi di benessere sociale da perseguire ed i fattori di rischio sociale da contrastare, tenuto conto dell'evoluzione sociale ed economica del sistema regionale;
- le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e degli interventi, che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire, secondo quanto previsto all'articolo 6;
- i criteri di incentivazione dei programmi per la realizzazione degli obiettivi di promozione sociale di cui all'articolo 8, comma 3;
- i criteri generali per garantire l'accesso prioritario ai servizi ed agli interventi;
- i criteri, le modalità e le procedure per la concessione e l'utilizzo dei titoli per la fruizione di prestazioni e servizi sociali;
- le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale, definendo in particolare linee di indirizzo e strumenti per la pianificazione di zona;
- le modalità per il concorso dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c) alla definizione dei Piani di zona e gli indirizzi per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi;
- gli obiettivi e le priorità per la concessione dei contributi per spese d'investimento di cui all'articolo 48.

3. Il Piano regionale può individuare ambiti di intervento che, per le caratteristiche presentate, richiedono la predisposizione di specifici Programmi di ambito provinciale. I Programmi provinciali ed i Piani di zona devono essere raccordati ed integrati.

4. Il Piano regionale definisce inoltre i criteri per la sperimentazione, nell'ambito dei Piani di zona, di servizi ed interventi volti a rispondere a nuovi bisogni sociali e ad introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi.

5. Il Piano regionale indica altresì gli ambiti di formazione e riqualificazione degli operatori sociali e socio-sanitari che concorrono alla definizione degli indirizzi programmatici e del piano pluriennale di cui all'articolo 4 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 (Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni).

6. Il Piano è adottato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, acquisito il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, della Conferenza regionale del Terzo settore, e sentite le organizzazioni sindacali.».

Comma 4

2) Il testo dell'art. 51 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 concernente **Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro** è il seguente:

«Art. 51 – *Commissione regionale tripartita*

1. È istituita la Commissione regionale tripartita come sede concertativa di proposta, verifica e valutazione in merito al sistema formativo e alle politiche del lavoro di competenza regionale.

2. La Commissione è nominata dal Presidente della Regione ed è composta da:

- l'assessore regionale competente, che la presiede;
- sei componenti effettivi e sei supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;
- sei componenti effettivi e sei supplenti, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;
- il consigliere di parità, di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro), effettivo e supplente.

3. La Commissione esprime parere sugli indirizzi regionali delle politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, nonché sui conseguenti atti generali applicativi.

4. Il funzionamento della Commissione è disciplinato con apposito regolamento adottato dalla stessa. Tale regolamento definisce altresì modalità di raccordo tra la Commissione e la Conferenza di cui all'articolo 49.».

3) Il testo dell'art. 53, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 concernente **Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro** è il seguente:

«Art. 53 – *Norme transitorie*

omissis

3. Fino alla riforma della normativa regionale in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego restano salve le funzioni in materia di lavoro della soppressa Commissione regionale tripartita, prevista dall'articolo 6 della legge regionale n. 25 del 1998, il cui esercizio compete alla Commissione regionale tripartita di cui all'articolo 51. La Commissione regionale tripartita costituita ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 25 del 1998 resta in carica fino alla nomina della nuova Commissione di cui all'articolo 51.

omissis».

4) Il testo dell'art. 21, comma 4 ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 concernente **Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero** è il seguente:

«Art. 21 – *Determinazione dei flussi di ingresso*

omissis

4-ter. Le Regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.

omissis».

5) Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 concernente **Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero** è il seguente:

«Art. 14 – *Esecuzione dell'espulsione* (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12)

1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri per la Solidarietà sociale e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.

4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo 13 ed al presente articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida può essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.

5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.

5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.

8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'Interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.».

6) Il testo dell'art. 1, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 concernente **Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato** è il seguente:

«Art. 1 – Rifugiati

omissis

5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati, viene data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per territorio ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento.

omissis».

7) La legge 28 febbraio 1990, n. 39 concerne **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo.**

NOTE ALL'ART. 4

Comma 1

1) La legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 è citata alla nota 5 all'articolo 1.

2) Il testo dell'art.18, comma 3, della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 concernente **Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali** è il seguente:

«Art. 18 – Province

omissis

3. Le Province partecipano alla definizione ed attuazione dei Piani di zona con compiti di coordinamento e predispongono i Programmi provinciali come indicato all'articolo 27, comma 3.».

NOTE ALL'ART. 5

Comma 1

1) La legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 concerne **Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali.**

2) La legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 è citata alla nota 5 all'art. 1.

3) Il testo dell'art. 15 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 concernente **Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali** è il seguente:

«Art. 15 – Criteri per la concessione degli incentivi alle fusioni

1. Il Programma di riordino territoriale specifica gli incentivi corrisposti alle fusioni, disponendo:

- a) che il contributo straordinario sia almeno pari al doppio di quello spettante ad una Unione in eguali condizioni;
- b) che il contributo ordinario sia almeno pari al doppio della somma massima erogabile ad una Unione in eguali condizioni, e che abbia durata decennale.

2. Non si applica ai contributi corrisposti alle fusioni la riduzione proporzionale di cui al comma 7 dell'art. 14.».

NOTA ALL'ART. 6

Comma 1

1) Il testo dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 concernente **Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero** è il seguente:

«Art. 3 – Politiche migratorie (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)

omissis

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'Interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli Enti locali, gli Enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.

omissis».

NOTE ALL'ART. 7

Comma 1

1) Il testo dell'art. 25 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 25 – Composizione

1. È istituita la Conferenza Regione-Autonomie locali come strumento di raccordo tra Giunta regionale ed esecutivi degli Enti locali.

2. La Conferenza Regione-Autonomie locali è presieduta dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'assessore competente in materia di affari istituzionali. Prendono parte altresì ai lavori della Conferenza gli assessori competenti nelle materie di volta in volta poste all'ordine del giorno.

3. La Conferenza è composta inoltre, per gli Enti locali, da:

- a) i Presidenti delle Province;
- b) i Sindaci dei Comuni capoluogo, i Sindaci dei Comuni ed i Presidenti delle Associazioni intercomunali con più di 50.000 abitanti;
- c) tredici Sindaci di comuni non capoluogo con meno di 50.000 abitanti, eletti secondo le procedure indicate dall'art. 26.

4. Partecipano ai lavori della Conferenza i soggetti di cui al comma 3 o gli assessori da questi delegati. I Presidenti delle Associazioni intercomunali possono delegare la partecipazione ad altro Sindaco dell'Associazione.».

2) Il testo dell'art. 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 35 – Conferenza regionale del terzo settore

1. Per il confronto e la concertazione tra la Giunta regionale e gli enti, gli organismi e le associazioni rappresentativi del terzo settore, è istituita la Conferenza regionale del terzo settore con riferimento agli organismi rappresentativi del volontariato, della cooperazione sociale e delle associazioni non lucrative di utilità sociale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono definite le modalità di composizione, organizzazione e funzionamento della Conferenza.».

3) Il testo dell'art. 3, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è citato alla nota 1 all'art. 6.

Comma 3

4) Il testo dell'art. 23 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 concernente **Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale** è il seguente:

«Art. 23 – Durata e funzionamento dei Collegi

1. I Collegi durano in carica quattro anni.

2. Il Presidente del Collegio convoca le sedute, determinando l'ordine del giorno, su propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Egli presiede al loro svolgimento, assegnando la parola e ponendo in votazione le deliberazioni.

3. Il segretario, scelto tra dipendenti regionali, cura l'attuazione di tutti gli adempimenti relativi alla costituzione, al funzionamento e, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle deliberazioni.

4. Il Collegio delibera con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. Sono fatte salve le regole relative al funzionamento dei Collegi in sede di esame di piani, programmi e atti di indirizzo a carattere generale.

5. Se una questione all'ordine del giorno è stata rinviata per mancanza del numero legale, nella nuova riunione convocata per trattare dello stesso oggetto il Collegio può deliberare validamente purché siano presenti almeno 1/4 dei componenti (con arrotondamento all'unità superiore) e comunque non meno di due. Della circostanza dev'essere fatta specifica menzione nell'avviso di convocazione.

6. Ove la legge o il regolamento interno non rendano decisivo il voto del Presidente la parità dei voti equivale al rigetto della proposta.

7. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano ai Collegi che, per la loro natura, debbano necessariamente deliberare con la presenza di tutti i loro componenti.».

5) Il testo dell'art. 24 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 concernente **Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale** è il seguente:

«Art. 24 – Verbali e documentazione dell'attività

1. Dal verbale di ciascuna seduta risultano:

- a) il luogo e la data della seduta;
- b) il nome del Presidente e dei membri presenti;
- c) l'oggetto trattato e la sintesi dei singoli interventi;
- d) le deliberazioni proposte e quelle adottate, nonché il risultato delle votazioni.

2. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario e viene approvato all'inizio della seduta successiva.».

6) La legge regionale 18 marzo 1985, n. 8 concerne **Modificazioni alla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49 e alla legge regionale 21 agosto 1981, n. 23, relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali.**

NOTA ALL'ART. 8

Comma 2

1) La legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 concerne **Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali.**

NOTE ALL'ART. 9

Comma 1

1) Il testo dell'art. 44, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 concernente **Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero** è il seguente:

«Art. 44 – Azione civile contro la discriminazione (Legge 6 marzo 1988, n. 40, art. 42)

omissis

12. Le Regioni, in collaborazione con le Province e con i Comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.».

2) Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 concerne **Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.**

3) Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 concerne **Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.**

NOTE ALL'ART. 10

Comma 1

1) La legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 concerne **Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo.**

Comma 2

2) Il testo dell'art. 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 concernente **Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione**

ne del sistema integrato di interventi e servizi sociali è il seguente:

«Art. 48 – Fondo sociale regionale. Spese di investimento

1. Il Fondo sociale regionale per le spese di investimento è finalizzato al concorso alle spese di costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, mediante la concessione di contributi in conto capitale.

2. I destinatari dei contributi sono:

- a) comuni singoli o associati e loro forme di gestione dotate di personalità giuridica;
- b) Aziende unità sanitarie locali, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed Aziende pubbliche di servizi alla persona;
- c) soggetti privati accreditati o partecipanti al protocollo di adesione secondo le previsioni dell'articolo 29.

3. Gli interventi ammessi a contributo ricompresi nei Piani di zona, sono relativi a strutture aventi caratteristiche conformi alle tipologie ed ai parametri di funzionalità ed organizzazione previsti dalle norme statali e regionali vigenti, con particolare riguardo alle norme sull'autorizzazione al funzionamento.

4. In caso di richiesta di ammissione a contributo per la ristrutturazione o la costruzione di immobili, gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo da parte della Regione, in proprietà, o in diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo.

5. In caso di richiesta di ammissione a contributo per l'acquisto di immobili, la volontà di acquisto, da parte dei competenti organi, deve risultare alla data di presentazione della relativa domanda.

6. Gli immobili per i quali sono concessi i contributi sono vincolati per la durata di venti anni alla destinazione sociale relativa agli interventi negli ambiti socio-assistenziale, socio-educativo e socio-sanitario. L'atto costitutivo del vincolo viene trascritto nella Conservatoria dei Registri immobiliari competente per territorio a cura e spese del beneficiario. Sono nulli gli atti di alienazione delle strutture di cui al presente comma per tutta la durata del vincolo.

7. La Giunta regionale può, su richiesta del beneficiario, autorizzare la rimozione del vincolo prima della sua scadenza, a condizione che le finalità per le quali è stato concesso il contributo non siano più perseguibili o sia più opportuna, in relazione all'interesse pubblico, una destinazione del bene diversa da quella sociale. La Giunta regionale stabilisce, in relazione alla residua durata del vincolo ed all'ammontare del contributo concesso, la quota parte dello stesso che il beneficiario deve restituire alla Regione.

8. Fino alla data di entrata in vigore del Piano regionale i contributi previsti dal presente articolo sono concessi per le seguenti finalità:

- a) adeguare le strutture esistenti a normative tecniche statali e regionali;
- b) favorire la permanenza al domicilio delle persone di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b);
- c) superare definitivamente gli istituti per minori e riconvertirli in strutture comunitarie di tipo familiare, secondo quanto previsto all'articolo 22, comma 3 della Legge n. 328 del 2000;
- d) fornire risposte di accoglienza per persone prive dei necessari supporti familiari ed in condizione di povertà estrema e senza fissa dimora, o minacciate o vittime di violenza ed abuso;
- e) fornire risposte di accoglienza e occasioni di socializzazione per il sollievo ed il sostegno alle famiglie nei compiti di cura di persone in condizione di non autosufficienza.

9. I soggetti che abbiano ricevuto contributi in conto capitale sono tenuti a restituirli in caso di mancata concessione o revoca dell'accreditamento.

10. La Giunta regionale definisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi e per l'assegnazione, erogazione e liquidazione dei contributi stessi, nonché la percentuale da concedere ai soggetti beneficiari.»

3) Il testo dell'art. 14 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 concernente *Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo* è il seguente:

«Art. 14 – Operatori

1. Le abitazioni in locazione permanente sono recuperate o realizzate dai Comuni, da cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dalle società di scopo di cui al comma 4 dell'art. 41, da operatori privati e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, individuate dall'art. 10 del DLgs 4 dicembre 1997, n. 460, i quali presentino i requisiti di cui all'art. 19 e, in caso di cessazione o cambiamento di attività, siano tenuti, in base all'atto costitutivo ovvero per un esplicito impegno assunto nella convenzione di cui al comma 4 dell'art. 12, a devolvere, a titolo gratuito, il proprio patrimonio o gli immobili oggetto dei contributi al Comune. Sono fatti salvi i casi di fusione tra operatori che presentino le predette caratteristiche nonché i casi di cessione delle abitazioni, qualora ciò sia consentito dalla convenzione debitamente trascritta nei registri immobiliari, la vendita riguardi immobili costituenti complessi unitari, con l'esclusione delle vendite frazionate e l'acquirente si impegni espressamente con l'atto di acquisto alla prosecuzione della locazione secondo quanto previsto dalla convenzione e alla cessione degli immobili a titolo gratuito al Comune in caso di cessazione o cambiamento di attività.

2. I contributi e le agevolazioni per il recupero o la realizzazione di abitazioni in locazione a termine e di abitazioni in proprietà sono concesse a imprese o loro consorzi, a cooperative di abitazione o loro consorzi, nonché agli altri soggetti privati, che presentano i requisiti di cui all'art. 19.

3. I contributi per il recupero di abitazioni da destinare alla locazione a termine possono essere concessi a singoli cittadini previa stipula di apposita convenzione con il Comune.»

4) Il testo dell'art. 40, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 concernente *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero* è il seguente:

«Art. 40 – Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione

Omissis

2. I criteri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni Regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.

3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lin-

gua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedersi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmeriate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.

omissis».

5) La legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 è citata alla nota 1 del presente articolo.

6) La legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 concerne *Norme in materia di riqualificazione urbana*.

7) La legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 concerne *Legge per la montagna*.

NOTA ALL'ART. 11

Comma 1

1) Il testo dell'art. 47 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 concernente *Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali* è il seguente:

«Art. 47 – Fondo sociale regionale. Spese correnti operative

1. Il Fondo sociale regionale per le spese correnti operative a sostegno dei servizi e degli interventi è destinato, per quota parte:

- a) alle spese per interventi diretti della Regione relativi alla predisposizione ed aggiornamento del Piano regionale, alla implementazione del sistema informativo regionale dei servizi sociali, alla realizzazione dell'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, all'attuazione della riforma di cui alla presente legge, alla predisposizione di studi e ricerche, al concorso alle sperimentazioni volte a rispondere a nuovi bisogni sociali e ad individuare nuove modalità organizzative e gestionali, alla realizzazione delle iniziative formative di cui all'articolo 34, comma 3 ed all'articolo 38, comma 4, nonché al sostegno dei programmi e delle iniziative di cui all'articolo 8, comma 3 di interesse regionale;
- b) ai Comuni singoli ed alle forme associative di cui all'articolo 16, quale concorso regionale all'attuazione dei Piani di zona, e per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura, al sostegno economico ed alla mobilità delle persone anziane, disabili o inabili, purché vengano associate le funzioni finanziate;
- c) alle Province, per l'attuazione dei programmi provinciali di cui all'articolo 27, comma 3, e quale concorso regionale alle attività di coordinamento e supporto per la implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali, nonché per l'elaborazione dei Piani di zona.

2. Il Fondo sociale regionale per le spese correnti operative è destinato inoltre ai Comuni singoli ed alle forme associative di cui all'articolo 16, alle Aziende Unità sanitarie locali, alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, alle Aziende pubbliche di servizi alla persona ed ai soggetti privati senza scopo di lucro per:

- a) il sostegno dei programmi e delle iniziative volte alla promozione sociale, alle iniziative formative ed alla vigilanza sui servizi e le strutture;
- b) il sostegno delle attività a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle famiglie, previste dalla legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), dalla Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476, dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e dalla legge regionale 14 agosto 1989, n. 27 (Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli), e dalla legge regionale 28 dicembre 1999, n. 40 (Promozione della città dei bambini e delle bambine);
- c) il sostegno delle attività sociali in materia di dipendenze patologiche previste dal Testo unico emanato con DPR 9 ottobre 1990, n. 309 in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e dalla Legge 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei servizi per le tossicodipendenze);
- d) il sostegno delle attività in materia di immigrazione previste dal DLgs n. 286 del 1998 e dalla legislazione regionale vigente;
- e) il sostegno delle attività a favore dei cittadini disabili previste dalla legge n. 104 del 1997 e dalla L.R. 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili);
- f) il sostegno delle attività a favore delle minoranze nomadi di cui alla legislazione regionale vigente;
- g) il sostegno delle iniziative rivolte ai soggetti di cui all'articolo 20, comma 1, secondo le norme regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale ed associazionismo.

3. Il Consiglio regionale, sulla base di quanto previsto dal Piano regionale, approva un programma annuale che indica i criteri generali di ripartizione delle risorse relative alle attività di cui al comma 1, lettere b) e c), ed al comma 2.»

NOTE ALL'ART. 12

Comma 1

1) Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 concernente *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero* è il seguente:

«Art. 18 – Soggiorno per motivi di protezione sociale (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75,

o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal Procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del Procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e già dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.».

2) La legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 è citata alla nota 5 all'art. 1.

NOTE ALL'ART. 13

Comma 1

1) Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 concernente **Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero** è il seguente:

«Art. 34 – Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32)

1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

- gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
- gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.

3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al Servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.

4. L'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta:

- dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;
- dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973, n. 304.

5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.

6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non è valido per i familiari a carico.

7. Lo straniero assicurato al Servizio sanitario nazionale è iscritto nella Azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.».

2) Il testo dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 concernente **Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero** è il seguente:

«Art. 35 – Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle Regioni e Province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

omissis».

Comma 5

3) La legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 concerne **Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro.**

NOTE ALL'ART. 14

Comma 1

1) La legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 concerne **Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10.**

Comma 2

2) La legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 concerne **Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia.**

NOTE ALL'ART. 15

Comma 1

1) La legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 concerne **Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo).**

2) Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 concernente **Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero** è il seguente:

«Art. 23 – Titoli di prelazione

1. Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle Regioni e delle Province autonome, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e realizzati anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome e altri Enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.

2. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata:

- all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;
- all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;
- allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.

3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.

4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1.».

NOTE ALL'ART. 18

Comma 1

1) La legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 è citata alla nota 1 all'articolo 15.

2) La legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 concerne **Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato". Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26.**

NOTE ALL'ART. 21

Comma 3

1) Il Titolo III della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 concernente **Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione – Nuove norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione** concerne **Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.**

Comma 4

2) La legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 concerne **Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione – Nuove norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.**

NOTE ALL'ART. 22

Comma 1

1) La legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 è citata alla nota 2 all'articolo 21.

Comma 2

2) Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 concernente **Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione** è il seguente:

«Art. 1 - Finalità della legge

1. La Regione anche in attuazione della legge 30 dicembre 1986, n. 943 "Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine" concorre con la presente legge a tutelare, sotto il profilo economico, sociale e culturale e nel quadro della programmazione regionale, coordinandosi con eventuali iniziative degli Enti locali, gli emigrati, gli immigrati e i loro familiari.

omissis».

Comma 3

3) Il testo dell'art. 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 concernente **Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione** è il seguente:

«Art. 2 - Compiti della Regione

omissis

2. La Giunta regionale adotta i necessari provvedimenti per realizzare il programma ed in particolare attua:

omissis

c) interventi di promozione di studi storici ed economico-sociali sul fenomeno dell'emigrazione e dell'immigrazione.

omissis».

Comma 4

4) Il testo dell'art. 5 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 concernente **Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione** è il seguente:

«Art. 5 - Interventi socio-assistenziali

1. Gli interventi di assistenza sociale in favore dei destinatari della presente legge sono disciplinati dalla L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 "Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale".

2. La Giunta regionale nell'esercizio delle attribuzioni ivi disciplinate emana disposizioni affinché in favore degli immigrati extracomunitari e dei loro familiari i Comuni promuovano:

a) l'istituzione di centri di prima accoglienza finalizzati fra l'altro:

- 1) all'informazione sui diritti, doveri ed opportunità per gli immigrati extracomunitari;
- 2) alla consulenza legale e amministrativa, ivi comprese le procedure per i ricongiungimenti familiari;
- 3) alla facilitazione della fruizione delle prestazioni erogate dai servizi territoriali;
- 4) alla erogazione di prestazioni di segretariato sociale agli immigrati detenuti o dimessi dal carcere;
- 5) alla promozione di attività volte alla valorizzazione della loro cultura e delle loro tradizioni, nonché alla conoscenza della cultura e della lingua italiana;

b) l'attuazione di interventi e servizi straordinari per coloro che versano in situazione di bisogno;

c) la realizzazione di strutture di accoglienza per emergenze abitative, anche mediante il recupero di patrimonio edilizio pubblico.

3. I Comuni per l'attuazione dei servizi ed interventi di cui al secondo comma possono avvalersi delle associazioni di volontariato e del privato sociale o di altre istituzioni che operino con continuità a favore degli immigrati extracomunitari.

4. I progetti per la realizzazione degli interventi di cui al secondo comma sono approvati e finanziati con le procedure di cui agli articoli 41, 42, 43 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 "Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale".

5. La Giunta regionale emana altresì disposizioni ai Comuni affinché provvedano, a titolo di anticipazione:

a) in favore degli emigrati che versino in stato di bisogno:

- 1) al concorso delle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, sostenute per il definitivo rientro proprio e dei propri familiari in un comune dell'Emilia-Romagna;
- 2) al concorso nelle spese sostenute per la traslazione in Emilia-Romagna di salme di emigrati o di loro familiari, ove il costo non gravi già su istituzioni o enti pubblici;

b) in favore degli immigrati che versino in stato di bisogno, al concorso nelle spese sostenute per il rimpatrio delle salme di immigrati extracomunitari e loro familiari, nel rispetto della normativa nazionale e interregionale.

6. In aggiunta alle informazioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, i Comuni garantiscono, altresì in favore degli emigrati le informazioni necessarie, anche attraverso le indicazioni delle opportune procedure, per un corretto e sollecito approccio con la pubblica Amministrazione e per una effettiva parità di opportunità con i cittadini residenti.

7. La Giunta regionale liquida ai Comuni, su presentazione di rendiconti, i contributi anticipati ai sensi del quinto comma del presente articolo.».

5) La legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 è citata alla nota 5 all'art. 1.

Comma 5

6) Il testo dell'art. 8 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 concernente **Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione** è il seguente:

«Art. 8 - Formazione e riqualificazione professionale

1. Gli interventi formativi, previsti dall'art. 3 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 "Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni", come sostituito dalla L.R. 31 gennaio 1987, n. 5, a favore dei soggetti indicati al secondo comma dell'art. 2 della stessa legge, sono indirizzati anche alla qualificazione o riqualificazione degli emigrati rientrati definitivamente in patria e agli immigrati extracomunitari.

2. I requisiti per l'accesso dei cittadini stranieri ai corsi di formazione o ad altri interventi formativi vengono determinati dalle direttive previste dall'art. 13 della legge regionale precitata.

3. La Regione può proporre inoltre al Ministero degli Affari esteri e al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale la realizzazione di progetti integrati per il reinserimento dei lavoratori extracomunitari nei Paesi d'origine, a norma del terzo comma dell'art. 9 della citata legge n. 943 del 30 dicembre 1986, nonché a norma del punto d) del terzo comma e del quarto e quinto comma dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".».

Comma 6

7) Il testo dell'art. 9 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 concernente **Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione** è il seguente:

«Art. 9 - Interventi per il diritto allo studio

1. Nel rispetto delle competenze dell'autorità scolastica; al fine di facilitare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati rientrati; nonché, al fine di favorire per i figli degli immigrati il mantenimento dei legami con la cultura di origine; nell'ambito degli interventi previsti dalla L.R. 25 gennaio 1983, n. 6 "Diritto allo studio", sono promossi, fra l'altro, per gli emigrati, corsi di recupero linguistico e di reinserimento scolastico, e per gli immigrati, anche in collaborazione con enti e associazioni che operino nel settore dell'immigrazione, corsi di insegnamento della lingua di origine.

2. Per favorire il completo reinserimento degli emigrati rientrati e per favorire il superamento delle difficoltà specifiche degli immigrati stranieri, la Giunta regionale, all'interno degli interventi di cui all'art. 5 della L.R. 25 gennaio 1983, n. 6, promuove altresì corsi di alfabetizzazione, di recupero linguistico, di lingua italiana per gli adulti.

3. La Giunta regionale può istituire inoltre, in assenza di analoghi contributi o provvidenze, assegni di studio a favore dei figli degli emiliano-romagnoli in stato di bisogno nonché degli orfani residenti all'estero, per la frequenza in Italia di scuole pubbliche o parificate di ogni grado e di corsi universitari, nonché borse di studio per la frequenza di corsi di specializzazione, anche post-universitaria.

4. In attuazione della L.R. 31 gennaio 1983, n. 8 "Diritto allo studio universitario", e successive modificazioni, le Aziende per il diritto allo studio universitario (ADSU) determinano anche per gli studenti extracomunitari fasce in relazione al bisogno per l'accesso al servizio di mensa e agli alloggi universitari.».

8) Il testo dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 concernente **Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione** è il seguente:

«Art. 1

1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.

2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli Enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.

3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.

4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:

- a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
- b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
- c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
- d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
- e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
- f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
- g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
- h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell'anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento si applica l'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti (4).

6. Il Ministero della pubblica Istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.

7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica Istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del predetto testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.

8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni.

9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica Istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.

10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono annualmente comunicati al Ministero delle Finanze e al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme stanziare ai sensi del comma 12.

11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio.

12. Per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.

13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica Istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.

14. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.

15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del Bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a Lire 327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica Istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12, pari a Lire 250 miliardi per l'anno 2000 e Lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del Bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei Trasporti e della Navigazione, quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica Istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

17. Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Comma 7

9) Il testo dell'art.10 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 concernente **Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione** è il seguente:

«Art. 10 - *Provvidenze in materia di edilizia residenziale*

1. Sono estesi agli emigrati che rientrano in Emilia-Romagna e agli immigrati extracomunitari residenti in un comune della regione i benefici, sia in conto interessi sia in conto capitale, previsti dalle leggi vigenti per l'acquisto, il recupero o la nuova costruzione della prima casa di abitazione. L'erogazione di detti benefici ai cittadini emigrati è subordinata alla acquisizione della residenza in un comune della regione.

2. I bandi di concorso e gli altri provvedimenti emanati in attuazione di norme vigenti, in materia di edilizia residenziale, possono stabilire punteggi ag-

giuntivi o condizioni di priorità a favore dei sopraindicati soggetti.

3. La Regione promuove la realizzazione di accordi tra Enti locali, enti pubblici o privati, imprese, cooperative, istituti di credito ed associazioni, rivolti ad assicurare ai lavoratori extracomunitari ed alle loro famiglie una prima adeguata soluzione abitativa. A tal fine la Regione, nell'ambito degli interventi di edilizia residenziale a contributo pubblico, provvede alla predisposizione di programmi attuativi dotati delle necessarie disponibilità finanziarie. La Regione provvede a emanare regolamenti per le modalità di gestione degli interventi e per l'istituzione di specifici fondi di garanzia a salvaguardia dei diritti dei locatori.

4. Gli Enti competenti devono dare notizia degli interventi e provvedimenti di cui ai commi precedenti attraverso la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e mediante l'invio ai Consolati italiani all'estero ed alle associazioni di emigrati emiliano-romagnoli, nonché alle associazioni degli immigrati ed ai loro Consolati.»

Comma 8

10) Il testo dell'art. 12 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 concernente **Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione** è il seguente:

«Art. 12 - *Provvedimenti in materia di agricoltura*

1. Ferme restando le priorità definite dall'art. 28 della L.R. 27 agosto 1983, n. 34 "Delega di funzioni in materia di agricoltura e alimentazione - Norme per la formazione dei piani zonali di sviluppo agricolo, la consultazione e partecipazione, la semplificazione delle procedure" o da specifiche leggi regionali, i lavoratori emigrati rientrati e gli immigrati, singoli o associati, hanno titolo di preferenza nell'accesso alle provvidenze regionali per il settore agricolo.»

Comma 9

11) Il testo dell'art. 13, comma 1, della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 concernente **Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione** è il seguente:

«Art. 13 - *Provvedimenti per l'incentivazione di attività artigianali*

1. Per la concessione di contributi pubblici previsti per l'artigianato dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modifiche ed integrazioni e dalla L.R. 2 aprile 1982, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni e dalla L.R. 9 aprile 1985, n. 13 le imprese artigiane costituite da emigrati rientrati o da immigrati, che abbiano presentato domanda, hanno titolo preferenziale.

omissis».

Comma 10

12) Il testo dell'art. 15, comma 1, della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 concernente **Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione** è il seguente:

«Art. 15 - *Interventi per l'occupazione nel settore commerciale a favore di emigrati emiliano-romagnoli e/o immigrati extracomunitari*

1. La Regione incentiva la costituzione di imprese in forma di ditte individuali o di società di persone e cooperative, operanti nel settore commerciale e turistico costituite, in misura superiore al 50% degli addetti, da emigrati emiliano-romagnoli e/o immigrati extracomunitari. Le imprese devono avere sede legale ed operare prevalentemente nel territorio regionale. I soggetti che intendono beneficiare degli incentivi devono presentare progetti della durata massima di un triennio, che rappresentino la fattibilità economico-finanziaria e forniscano una previsione dell'occupazione realizzabile. I soggetti beneficiari debbono indicare se hanno usufruito di altre provvidenze statali o locali per lo stesso intervento.

omissis».

Comma 11

13) Il testo dell'art. 17 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 concernente **Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione** è il seguente:

«Art. 17 - *Interventi a sostegno di attività e iniziative di enti, associazioni e istituzioni*

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, allo scopo di provvedere a sostenere le attività di carattere sociale, culturale e assistenziale svolte da Enti pubblici, nonché associazioni, organizzazioni e istituzioni private senza fini di lucro, che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che operino da almeno cinque anni con carattere di continuità e specificità, a favore degli emigrati emiliano-romagnoli, degli immigrati, delle loro famiglie, può concedere contributi per lo svolgimento di dette attività.

2. Alle associazioni di immigrati extracomunitari esistenti sul territorio regionale o costituite a seguito dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1986, n. 943 possono essere concessi contributi anche qualora operino da meno di cinque anni.

3. I contributi sono concessi sulla base di programmi annuali delle iniziative da realizzare e i soggetti destinatari sono tenuti a presentare, a consuntivo, la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività ammessa a contributo.

4. La Regione Emilia-Romagna, a norma di quanto previsto dal punto e) del terzo comma e del quarto e quinto comma dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, favorisce la realizzazione di iniziative promosse da organizzazioni non governative con particolare riguardo a progetti che agevolino il rientro di immigrati extracomunitari, ed attività rivolte alla crescita di una cultura della cooperazione internazionale.

5. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, emana direttive per la concessione di contributi di cui al presente articolo.»

Comma 12

14) La rubrica del Titolo III della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 concernente **Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione** è citata alla nota 1 all'articolo 21.

Comma 13

15) La rubrica dell'art. 20 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 con-

cernente **Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione** è la seguente:

«Art. 20 - Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione»

Comma 14

16) Il testo dell'art. 20, comma 1, della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 concernente **Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione** è il seguente:

«Art. 20 - Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione

1. Al fine di coordinare una politica complessiva per l'emigrazione e l'immigrazione, la Giunta regionale si avvale di una Consulta che ha il compito di:

- proporre l'adeguamento delle leggi e dei provvedimenti regionali alle esigenze emergenti nel settore;
- formulare proposte ed esprimere pareri, nell'ambito del programma regionale di sviluppo, sul programma intersettoriale degli interventi oggetto della presente legge;
- formulare proposte ed esprimere pareri in merito alle problematiche concernenti i fenomeni migratori;
- proporre l'effettuazione di studi, ricerche e indagini di cui all'articolo 2;
- esprimere osservazioni e proposte sui piani e sui programmi regionali per gli aspetti che riguardano l'emigrazione e l'immigrazione;
- avanzare proposte e pareri in ordine alle iniziative e agli interventi regionali svolti in attuazione della presente legge;
- promuovere e partecipare ad incontri e iniziative riguardanti l'emigrazione e l'immigrazione, anche in collaborazione con le associazioni, con le istituzioni e con gli enti interessati;
- agire in collegamento con le Consulte di altre Regioni e promuovere gli opportuni contatti con il Governo e con gli organismi comunitari;
- segnalare l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, e agli organismi comunitari provvedimenti e iniziative tendenti a tutelare i diritti dei migranti;
- promuovere programmi culturali per i diversi gruppi nazionali presenti sul territorio dell'Emilia-Romagna, anche su proposta della Consulta nazionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari;
- esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto dai competenti organi della Regione.»

Comma 15

17) Il testo dell'art. 21 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 concernente **Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione** è il seguente:

«Art. 21 - Composizione della Consulta

1. La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione è costituita con decreto del Presidente della Giunta. È presieduta da un Assessore o da persona designata dalla Giunta regionale, anche al di fuori del proprio seno, ed è composta da:

- i tre componenti l'Ufficio di Presidenza della Commissione consiliare regionale competente;
- un rappresentante per ogni Consulta provinciale dell'emigrazione e/o immigrazione, designato dalle medesime;
- cinque esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;
- dieci rappresentanti delle organizzazioni ed associazioni anche di volontariato a carattere nazionale, che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che operino con specificità e continuità da almeno tre anni in Italia e all'estero a favore degli emigrati emiliano-romagnoli, degli immigrati e delle loro famiglie;
- venti rappresentanti degli emiliano-romagnoli, residenti stabilmente all'estero, dei quali almeno cinque giovani, proposti dalle associazioni di corregionali esistenti all'estero, tenuto conto della consistenza numerica, della dislocazione geografica e dell'attività svolta dalle associazioni medesime;
- venti immigrati, dei quali almeno cinque donne, in rappresentanza delle associazioni esistenti in Emilia-Romagna e delle maggiori etnie, designati dal Forum delle associazioni di cui all'art. 23-bis;
- tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
- cinque rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che assistono gli emigrati e i loro familiari e che operano in campo nazionale e regionale o abbiano uffici all'estero;
- un rappresentante designato dall'Unioncamere regionale;
- un rappresentante dell'APT (Azienda di promozione turistica) regionale;
- un rappresentante designato dall'Ufficio regionale del lavoro;
- un rappresentante designato da ciascuna delle Università della regione;
- un rappresentante designato da ciascuna Azienda per il diritto allo studio universitario della regione;
- il Sovrintendente scolastico della regione o un suo delegato.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un collaboratore regionale.

2. Tra i componenti di cui alla lettera e) del comma 1 sono individuati i coordinatori di area, i cui compiti e funzioni sono determinati con apposito atto della Giunta regionale, su proposta della Consulta.

3. I membri di cui alle lettere d), e), f) e h) sono nominati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, in base alle designazioni delle organizzazioni, associazioni o enti di appartenenza.

4. La Consulta è costituita all'inizio di ogni legislatura e scade nel termine fissato dall'art. 16, comma 1, lett. a) della L.R. 27 maggio 1994, n. 24.

5. I componenti della Consulta decadono con il venir meno dell'eventuale mandato di rappresentanza tra gli stessi e gli enti, associazioni od organizzazioni che li hanno designati, oppure quando risultano assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni della Consulta ovvero, nel caso dei consultori di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, quando perdano la residenza nel Paese di emigrazione.

6. Per le designazioni di altri soggetti previsti dal comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24.»

Comma 16

18) Il testo dell'art. 23 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 concernente **Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione** è il seguente:

ne e dell'immigrazione è il seguente:

«Art. 23 - Comitato esecutivo della Consulta e suoi compiti

1. Il Comitato esecutivo previsto dall'art. 22, è composto dal Presidente della Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione che lo presiede e da otto membri, eletti dalla Consulta secondo le modalità previste dal regolamento, di cui almeno uno in rappresentanza degli emiliano-romagnoli all'estero, e uno in rappresentanza degli immigrati extracomunitari.

2. Il Comitato esecutivo:

- delibera la convocazione straordinaria delle riunioni della Consulta, predisponendone l'ordine del giorno ed esprime il proprio parere sulla partecipazione alle sedute della Consulta dei soggetti di cui al sesto comma dell'art. 22;
 - collabora con il Presidente della Consulta per l'applicazione e per la realizzazione dei programmi e delle iniziative concernenti l'emigrazione e l'immigrazione;
 - formula proposte ed esprime pareri alla Giunta, in ordine agli atti amministrativi concernenti l'applicazione della presente legge e, in via d'urgenza, può esprimere pareri richiesti alla Consulta, salvo riferirne alla stessa nella sua prima seduta successiva.
3. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria e propositiva nell'ambito dei compiti della Consulta il Comitato esecutivo può avvalersi di consulenti o esperti esterni o di gruppi di lavoro interdisciplinari.
4. La durata del Comitato coincide con quella della Consulta.
5. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della Consulta.»

NOTE ALL'ART. 23

Comma 1

1) Il testo dell'art. 6 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 concernente **Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione** è il seguente:

«Art. 6 - Assistenza sanitaria

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui alla lett. a) dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio sanitario nazionale", la Giunta regionale emana direttive per la fruizione da parte degli immigrati delle prestazioni sanitarie presso i presidi del Servizio sanitario nazionale della regione Emilia-Romagna, nei limiti e con le modalità previsti per i cittadini residenti.»

2) Il testo dell'art. 14 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 concernente **Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione** è il seguente:

«Art. 14 - Interventi per lo sviluppo dell'occupazione

1. Tra le priorità previste dal terzo comma dell'art. 4 (Incentivi finanziari alle nuove imprese costituite da giovani) della L.R. 10 settembre 1987, n. 29 recante "Interventi per lo sviluppo dell'occupazione" sono incluse le iniziative delle cooperative, delle forme associative e delle imprese costituite in tutto o in parte da giovani emigrati emiliano-romagnoli e/o da immigrati extracomunitari.»

3) Il testo dell'art. 23 bis della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 concernente **Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione** è il seguente:

«Art. 23 bis - Forum delle associazioni di immigrati

1. Allo scopo di favorire il necessario coordinamento tra le associazioni di immigrati operanti sul territorio regionale e per dar vita ad una consultazione permanente sui problemi dell'immigrazione e sulle scelte di politica migratoria della Regione, la Consulta promuove la costituzione del Forum delle associazioni di immigrati.

2. La Giunta regionale, su proposta della Consulta, stabilisce i compiti e determina procedure e modalità di funzionamento del suddetto organismo.»

4) Il testo dell'art. 3, comma 8, della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 concernente **Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione** è il seguente:

«Art. 3 - Destinatari

omissis

8. Non rientrano nelle categorie di cui alla lett. c) del primo comma i lavoratori occupati in organizzazioni ed imprese straniere che siano ammessi nel territorio italiano con contratti specifici e per tempo limitato, scaduto il quale siano tenuti al rimpatrio.»

5) Il testo dell'art. 7, comma 4, della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 concernente **Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione** è il seguente:

«Art. 7 - Turismo sociale e culturale

omissis

4. La Regione Emilia-Romagna, al fine di favorire l'intensificazione degli scambi culturali con i Paesi di provenienza degli immigrati extracomunitari, con particolare riguardo a quelli fra i giovani, può avanzare proposte alla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri a norma di quanto previsto dalla lettera h) del terzo comma e dal quarto e quinto comma dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 "Nuove discipline della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".»

6) Il testo dell'art. 22, commi 2 e 3, della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 concernente **Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione** è il seguente:

«Art. 22 - Funzionamento della Consulta

omissis

2. Le sedute sono plenarie quando gli argomenti da trattare sono comuni agli emigrati e immigrati.

3. Per i problemi inerenti ai soli immigrati extracomunitari e ai loro familiari, la Consulta, in attuazione di quanto disposto dalla legge 30 dicembre 1986, n. 943, si riunisce con esclusione dei componenti previsti dalla lettera d) dell'articolo 21.

omissis».

7) Il testo dell'art. 24, comma 10, della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 concernente **Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione** è il seguente:

«Art. 24 - Spese per il funzionamento della Consulta

omissis

10. Le riunioni della Consulta e del Comitato per la trattazione dei problemi dei lavoratori extracomunitari immigrati e delle loro famiglie non danno diritto ad alcun compenso ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.».

8) Il testo dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 concernente **Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione** è il seguente:

«Art. 1 - Finalità della legge

omissis

2. A tal fine, la Regione prevede:

omissis

c) interventi a favore degli stranieri o degli apolidi immigrati nella regione, allo scopo di agevolare l'inserimento sociale, il riconoscimento dell'identità culturale e religiosa e la promozione dei diritti al lavoro, alla formazione professionale, alle prestazioni assistenziali e sanitarie, alla casa, onde rendere effettiva la pari dignità sociale e l'uguaglianza con i cittadini italiani;

omissis».

9) Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 concernente **Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione** è il seguente:

«Art. 3 - Destinatari

1. Sono destinatari della presente legge:

omissis

c) gli stranieri o gli apolidi che dimorano in un comune della regione salvo quanto previsto dalle norme della Comunità economica europea a favore dei cittadini di Stati membri che risiedono in Italia per ragioni di lavoro o di studio.

omissis».

10) Il testo dell'art. 20, comma 1, lettera l), della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 concernente **Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione** è il seguente:

«Art. 20 - Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione

1. Al fine di coordinare una politica complessiva per l'emigrazione e l'immi-

grazione, la Giunta regionale si avvale di una Consulta che ha il compito di:

omissis

l) promuovere programmi culturali per i diversi gruppi nazionali presenti sul territorio dell'Emilia-Romagna, anche su proposta della Consulta nazionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari;

omissis».

NOTA ALL'ART. 24

Comma 1

1) Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 concernente **Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali** è il seguente:

«Art. 4 - Diritto alle prestazioni

1. Hanno diritto ad accedere alle prestazioni ed ai servizi del sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno personale e familiare, indipendentemente dalle condizioni economiche:

omissis

c) gli stranieri, i minori stranieri ed i soggetti di cui agli articoli 18 e 41 del DLgs 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nonché gli apolidi.

omissis».

NOTA ALL'ART. 25

Comma 1

1) Il testo dell'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 concernente **Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4** è il seguente:

«Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti

1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.».

ORDINANZE E SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DI ORGANI GIURISDIZIONALI

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO N. 22 DEPOSITATO IL 20 FEBBRAIO 2004

Ricorso n. 22 nei confronti dell'Emilia-Romagna, in persona del suo Presidente, per l'accertamento dell'illegittimità costituzionale della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 "Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (Bollettino Ufficiale regionale n. 190 del 18 dicembre 2003)

(pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956)

Tra le finalità ed ambito di applicazione della legge regionale impugnata, nell'art. 1 è indetta anche la "tutela dell'ambiente".

Già questo è un indice del fatto che la Regione, nel predisporre una legge organica della materia, non ha tenuto conto dei limiti che incontra la sua potestà legislativa, sconfinando in una materia che è di legislazione esclusiva dello Stato.

Nell'art. 1 è detto anche che la legge è in attuazione del DLgs 17 agosto 1999, n. 334.

Da quel decreto legislativo andavano desunti i principi fondamentali ai quali la Regione si doveva attenere nel provvedere in una materia di sua legislazione concorrente, in particolare in materia di sicurezza detta popolazione, stando al richiamo nello stesso art. 1.

L'art. 7 del DLgs n. 334 del 1999 prevede al comma 3 che con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri dell'Interno, della Sanità e dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata prevista dall'articolo 8 della Legge 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.

Trattandosi di linee guida che debbono trovare attuazione sull'intero territorio e che vanno osservate da tutti gli enti e gli organi che, di volta in volta, sono chiamati ad intervenire, questa competenza non è toccata dal nuovo art. 18 della Costituzione.

Il successivo art. 20 disciplina il Piano di emergenza esterno, assegnandone la competenza al Prefetto, d'intesa con le Regioni e gli Enti interessati (comma 1).

Nella predisposizione del piano si deve tenere conto delle indicazioni di cui all'Allegato IV, punto 2 (secondo comma dell'art. 20).

Nel punto 2 dell'Allegato IV è previsto che i Piani di emergenza esterna debbono indicare, tra l'altro, nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare e dirigere le misure di intervento, mezzi di informazione tempestiva, misure di coordinamento delle risorse necessarie, mezzi per l'informazione della popolazione.

Sono, queste, operazioni che possono andare e che spesso vanno ben al di là del territorio della provincia o della stessa regione e che, pertanto, non possono essere svolte se non da chi ha una competenza ultraregionale.

L'art. 10 della legge regionale ha dichiarato competente a provvedere la Provincia, sentita l'ARPA e l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, d'intesa con il Prefetto e i Comuni interessati.

Come è stato già rilevato, il pericolo può superare i confini del territorio provinciale e di quello regionale, con la conseguenza che il piano di emergenza non può che essere di competenza di un organo statale. La legge regionale ha, pertanto, violato uno dei principi fondamentali della materia stabilito dalla legge dello Stato.

Tale competenza trova ora conferma nell'art. 118 della Costituzione in base ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza.

Per questo nell'art. 20, comma 1 del DLgs n. 334 del 1999 è prevista l'intesa con le Regioni, al plurale, adempimento al quale può provvedere adeguatamente solo un organo statale.

Tra le disposizioni del punto 2 dell'Allegato IV, alle quali si deve attenere il Piano di emergenza esterno, c'è anche quella che sia assicurata l'informazione dei servizi di emergenza di altri Stati membri in caso di incidenti che potrebbero avere conseguenze al di là delle frontiere.

Anche questi adempimenti non possono che essere svolti a cura dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. a) della Costituzione).

Un'ultima considerazione a conferma della necessità che competente sia un Organo statale.

Le misure di coordinamento, previste nel punto 2, lettera c) dell'Allegato IV, investono anche gli organi dello Stato. Rispetto ad essi la Provincia non può avere nessun potere non solo per ragioni di gerarchia, ma soprattutto perché il loro utilizzo deve essere disposto tenendo conto delle esigenze di intervento al di fuori della Provincia o della Regione.

Per queste ragioni

SI CONCLUDE

perché sia dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, secondo comma della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26.

Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2004.

Roma, 10 febbraio 2004

VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO
Glaucio Nori

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 23 febbraio 2004, n. 73

Sentenza n. 73 del 23 febbraio 2004 nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 7 e 22 della Legge della Regione Emilia-Romagna del 19 dicembre 2002, n. 37, recante "Disposizioni regionali in materia di espropri, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 18 febbraio 2003, depositato in Cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 13 del Registro Ricorsi 2003

La Corte Costituzionale composta dai signori:

dott. Gustavo Zagrebelsky – Presidente; dott. Valerio Onida, dott. Carlo Mezzanotte, dott.ssa Fernanda Conti, dott. Guido Neppi Modona, dott. Piero Alberto Capotosti, dott. Annibale Marini, dott. Franco Bile, dott. Giovanni Maria Flick, dott. Francesco Amirante, dott. Ugo De Siervo, dott. Romano Vacarella, dott. Paolo Maddalena, dott. Alfio Finocchiaro, giudici

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 2003 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

uditi l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente

del Consiglio dei Ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna.

RITENUTO IN FATTO

1) Con ricorso notificato il 18 febbraio, e depositato il 27 febbraio 2003 e iscritto al n. 13 del Registro Ricorsi 2003, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, ha impugnato gli articoli 7 e 22 della Legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2002, n. 37 (*Disposizioni regionali in materia di espropri*) per violazione dell'art. 120, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 117, secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma della Costituzione.

Il ricorrente premette che la legge regionale impugnata, al fine di armonizzare la legislazione regionale in materia di pianificazione territoriale e urbanistica con la disciplina di cui al DPR 8 giugno 2001, n. 327 (*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*), ha dettato un complesso di norme volte a regolare le procedure per l'acquisizione di immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione, nel territorio regionale, di opere ed interventi pubblici o di pubblica utilità.

La legge regionale, dopo aver conferito ai Comuni le funzioni amministrative per i procedimenti di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità di competenza regionale (art. 6), dispone, all'art. 7, che in caso di inerzia dei Comuni nel compimento di un atto loro spettante, la Giunta assegna all'ente un termine per provvedere, non inferiore a 15 giorni e che, trascorso inutilmente tale termine, «la Giunta assume i provvedimenti necessari per il compimento dell'atto, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta».

Tale previsione, secondo la difesa erariale, contrasterebbe con l'art. 120 della Costituzione, che riserva al Governo il potere sostitutivo, secondo procedure definite con legge che salvaguardi i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Ad avviso dell'Avvocatura, se la titolarità del potere sostitutivo è del Governo, la legge cui l'art. 120 della Costituzione demanda la disciplina delle modalità di esercizio di tale potere non potrebbe che essere una legge statale. Il potere sostitutivo della Regione nei confronti del Comune, pur teoricamente ammissibile, necessiterebbe, dunque, della mediazione di un atto normativo dello Stato. L'art. 7 della legge regionale impugnata, nell'attribuire alla Regione il potere di sostituirsi al Comune, violerebbe la riserva di legge statale posta dalla Costituzione.

2) L'Avvocatura dello Stato censura inoltre l'art. 22 della L.R. n. 37 del 2002, la quale – sotto la rubrica "edificabilità di fatto" – dispone che, salva la necessità della edificabilità legale, un'area possiede anche i caratteri della edificabilità di fatto quando sono già presenti o in corso di realizzazione, nell'ambito territoriale cui l'area stessa inerisce, le dotazioni territoriali richieste dalla legge o dagli strumenti urbanistici.

Premette la difesa erariale che l'espropriazione per pubblica utilità e il relativo indennizzo atterrebbero al regime costituzionale della proprietà, quale delineato dall'art. 42 della Costituzione, dunque alla materia dell'ordinamento civile, la cui disciplina è riservata alla legislazione esclusiva statale.

L'art. 22 sarebbe volto a dare rilevanza, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, anche alla edificabilità di fatto, in contrasto con il diritto vivente formatosi sull'art. 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 (*Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica*), che riconosce alla edificabilità di fatto valore meramente sussidiario, cioè solo in assenza dello strumento urbanistico.

Anche laddove l'art. 22 dovesse intendersi nel senso di richiedere la compresenza della edificabilità legale e della edificabilità di fatto, esso contrasterebbe con il diritto vivente che ritiene sufficiente la sola edificabilità legale per conferire ad un'area il carattere della edificabilità.

Sotto tale profilo la norma censurata, riconoscendo valore anche alla edificabilità di fatto e dunque introducendo un "tertium genus" nel regime dei suoli, violerebbe l'art. 117, secondo

comma, lettere l) e m) della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva a disciplinare l'ordinamento civile (nel cui ambito rientrano la proprietà privata e la qualificazione giuridica dei beni che ne sono oggetto) e le prestazioni concernenti i diritti civili, tra cui rientrerebbe l'uniforme applicazione dei criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio.

Tali parametri, ed in particolare l'art. 117, secondo comma, lettera m), sarebbero violati anche per il fatto che l'art. 22 individua i requisiti per la edificabilità di fatto. In base alla normativa vigente – art. 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 e art. 37, commi 5 e 6 del DPR n. 327 del 2001 – la definizione di tali criteri sarebbe rimessa ad un decreto del Ministro delle Infrastrutture, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 400 del 1988 (*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*), per esigenze di unificazione della disciplina in tema di determinazione dell'indennità di esproprio.

Sostiene infine l'Avvocatura che, anche a voler ritenere che la individuazione dei criteri per la definizione dell'edificabilità di fatto rientri nella materia del "governo del territorio", l'art. 22 violerebbe l'art. 117, terzo comma della Costituzione, in quanto darebbe rilievo alle previsioni degli strumenti urbanistici in dispregio dei principi fondamentali dettati o da desumersi da un atto di normazione statale.

3) Si è costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e infondato.

Nella successiva memoria depositata in data 29 ottobre 2003, la Regione dà preliminarmente atto che l'art. 7, il quale disponeva che «in caso di persistente inerzia nel compimento di un atto spettante ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, nell'esercizio delle funzioni conferite, la Giunta regionale assegna all'ente medesimo un termine per provvedere, comunque non inferiore a quindici giorni» e che «trascorso inutilmente tale termine, la Giunta assume i provvedimenti necessari per il compimento dell'atto, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta», è stato modificato dall'art. 21 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 10 (*Modifiche alle leggi regionali 24 marzo 2000, n. 20, 8 agosto 2001, n. 24, 25 novembre 2002, n. 31 e 19 dicembre 2002, n. 37 in materia di governo del territorio e politiche abitative*). A seguito di tale modifica, la norma risulta adesso così formulata: «Per le opere pubbliche regionali, in caso di persistente inerzia del Comune o del soggetto attuatore nel compimento degli atti del procedimento espropriativi ad esso spettanti ai sensi degli articoli 6 e 6-bis, la Giunta regionale assegna all'ente medesimo un termine per provvedere, comunque non inferiore a quindici giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta assume i provvedimenti necessari per il compimento dell'atto, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta».

In merito alle censure formulate nel ricorso e concernenti l'art. 7 della legge regionale n. 37 del 2002, la Regione osserva come la soluzione del dubbio di costituzionalità dipenda dalla interpretazione che si ritenga di dare all'art. 120 della Costituzione, invocato quale parametro nel ricorso introduttivo, e in particolare, «se essa esaurisca le possibilità di interventi sostitutivi nei confronti degli enti locali oppure se, accanto ai poteri sostitutivi esercitabili dal Governo a garanzia degli speciali valori costituzionali indicati nella disposizione, altri ve ne possano essere, in particolare a garanzia dell'effettivo esercizio delle funzioni pubbliche affidate agli enti locali». La difesa regionale ritiene preferibile la seconda delle soluzioni appena citate, e ciò in quanto «la possibilità di una sostituzione di organi regionali in caso di non esercizio di una funzione che la stessa legge regionale affida all'ente locale o che essa comunque disciplina, non solo non contraddirebbe alcuna disposizione costituzionale, ma sarebbe coerente con il complessivo sistema del decentramento».

Peraltro sostiene la Regione – la stessa Avvocatura dello Stato ritiene, in linea di principio, ammissibile un intervento sostitutivo nei confronti degli enti locali operato dalla Regione:

solo che sarebbe necessaria – in virtù della riserva di legge di cui all'art. 120 della Costituzione – la interpositio della legge statale. Secondo la difesa regionale però, sarebbe contraddittorio ritenere che l'art. 120, che concerne il potere sostitutivo del Governo in presenza di determinati presupposti, possa legittimare lo Stato a regolare il differente fenomeno dei poteri sostitutivi della Regione nei confronti degli enti locali, da attivarsi in ipotesi ulteriori. A sostegno di tali affermazioni la Regione Emilia-Romagna cita la recente decisione della Corte Costituzionale n. 313 del 2003, nella parte in cui afferma che, ove dovesse ritenersi costituzionalmente ammissibile un potere sostitutivo delle Regioni nei confronti degli enti locali, «occorrerebbe un procedimento definito dalla legge, adottata secondo l'ordine delle competenze rispettivamente statali e regionali fissato dalla Costituzione» ed individua i presupposti in presenza dei quali una legge regionale può legittimamente prevedere un potere sostitutivo nei confronti degli enti locali. La legge regionale censurata, secondo la resistente, rispetterebbe ante litteram tali requisiti, in quanto attribuirebbe l'esercizio del potere sostitutivo regionale alla competenza della Giunta regionale, e lo subordinerebbe alla sussistenza di una «persistente inerzia» ed alla previa diffida dell'ente locale.

In relazione all'art. 22 della legge regionale impugnata, la Regione ritiene che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso dalla difesa erariale, la disposizione non «renderebbe sufficiente l'edificabilità di fatto» ai fini della determinazione della indennità di esproprio in quanto essa sarebbe «chiarissima nel mantener ferma la necessità dell'edificabilità legale». Anzi, la norma regionale sarebbe volta proprio a «prevenire quei dubbi interpretativi che sono sorti in relazione alla disposizione statale, come testimoniano le numerose sentenze con cui la Cassazione è dovuta intervenire ad affermare la necessità dell'edificabilità legale per l'applicazione dell'art. 5-bis, comma 1 del DL n. 333 del 1992».

L'art. 22 non potrebbe essere interpretato neppure nel senso di ritenere necessaria la compresenza della edificabilità legale e dell'edificabilità di fatto. La norma, infatti, non si pronuncerebbe «né sulla necessaria presenza di entrambi gli elementi né sulla sufficienza dell'edificabilità legale, come del resto non si pronuncia su ciò la legge statale». Peraltro, sostiene la Regione, l'interpretazione dell'art. 5-bis più sopra citato non sarebbe affatto univoca nel ritenere sufficiente la sussistenza dell'edificabilità legale, esistendo viceversa numerose decisioni che richiedono anche la compresenza dell'edificabilità di fatto. In ogni caso, la stessa normativa statale – sia l'art. 5-bis del DL n. 333 del 1992, sia l'art. 37 del DPR n. 327 del 2001 – prescriverebbero di valutare le possibilità sia legali sia effettive di edificare.

Sarebbe necessario allora, ad avviso della difesa regionale, valutare i requisiti relativi alla edificabilità di fatto individuati dalla normativa statale. L'art. 37, comma 5 del DPR n. 327 del 2001 rinvia tale individuazione ad un regolamento ministeriale; e secondo l'Avvocatura dello Stato tale norma risponderebbe alla esigenza di uniformità della disciplina concernente il punto de quo: e a ciò corrisponderebbe la violazione, causata dalla legge regionale impugnata, dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione. Al riguardo, la Regione anzitutto osserva come il Regolamento ministeriale non risulti ancora adottato; in secondo luogo, evidenzia come – a seguito della modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione – la previsione di un Regolamento ministeriale in materia di competenza regionale sia del tutto inammissibile. Conseguentemente, l'art. 37, comma 5 del DPR n. 327 del 2001 dovrebbe ritenersi abrogato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 2001 (in quanto la norma era comunque già esistente al momento dell'entrata in vigore di quest'ultima); e nel caso in cui non lo si volesse considerare abrogato, sarebbe senz'altro da reputare incostituzionale.

Quanto poi all'asserito contrasto della norma regionale con i principi fondamentali della legge dello Stato, la censura sarebbe inammissibile perché generica, mancando l'indicazione dei principi che si assumono violati.

In ogni caso, conclude la Regione, la definizione della edificabilità di fatto contenuta nell'art. 22 non contrasterebbe né

con l'art. 5-bis del DL n. 333 del 1992, che non specifica tale nozione, né con la definizione contenuta nell'art. 37, comma 6 del DPR n. 327 del 2001. In definitiva la norma regionale impugnata non solo non sarebbe illegittima, ma anzi contribuirebbe a chiarire e a dare maggiore certezza giuridica alle norme statali.

4) Anche l'Avvocatura generale dello Stato, in prossimità dell'udienza, ha depositato una memoria nella quale si ribadiscono le argomentazioni già esposte in sede di ricorso introduttivo a sostegno della incostituzionalità della norma regionale impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1) Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 19 dicembre 2002, n. 37 (*Disposizioni regionali in materia di espropri*), per violazione dell'art. 120, secondo comma della Costituzione.

La difesa erariale ritiene che l'art. 7 della legge regionale – il quale prevede un intervento sostitutivo della Regione nei confronti dei Comuni per il caso di persistente inerzia nel compimento di un atto loro spettante – violi l'art. 120, secondo comma della Costituzione, il quale conferisce la titolarità del potere sostitutivo al Governo, e demanda la disciplina delle modalità di esercizio di tale potere ad una legge statale.

Nel ricorso si censura inoltre l'art. 22 della legge regionale n. 37 del 2002, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettere l) e m), della Costituzione. Sostiene l'Avvocatura che la norma regionale, nel disciplinare l'edificabilità di fatto di un'area, riconoscerebbe a tale carattere un valore non meramente sussidiario ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione. In tal modo la norma inciderebbe sul regime della proprietà e della qualificazione giuridica dei terreni, la cui disciplina è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, nonché sulla uniforme applicazione dei criteri di determinazione dell'indennizzo espropriativo, anch'essa riservata alla potestà statale, attenendo alla materia delle prestazioni concernenti i diritti civili che devono essere garantiti uniformemente su tutto il territorio nazionale.

L'art. 22, inoltre, contrasterebbe con l'art. 117, secondo comma, lettera m), anche nella parte in cui individua i requisiti della edificabilità di fatto, dal momento che sarebbe compito esclusivo della legislazione statale salvaguardare le esigenze di uniformità di disciplina degli effetti sulla determinazione dell'indennità di esproprio.

Infine, la disposizione impugnata contrasterebbe con l'art. 117, terzo comma della Costituzione, in quanto assegnerebbe rilevanza alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica in dispregio dei principi fondamentali "dettati o da desumersi" da un atto di legislazione statale ai fini della determinazione dell'edificabilità di fatto delle aree.

2) Prima di affrontare nel merito le censure mosse dal ricorrente avverso l'art. 7 della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 37 del 2002, è necessario richiamare l'assetto costituzionale dei poteri sostitutivi, sui quali questa Corte ha di recente avuto modo di soffermarsi nella sentenza n. 43 del 2004.

Come si è messo in luce in tale decisione, i poteri che comportano la sostituzione nel compimento di atti di organi di un ente rappresentativo ordinariamente competente da parte di organi di un altro ente, ovvero la nomina da parte di questi ultimi di organi straordinari dell'ente "sostituito" per il compimento degli stessi atti, concorrono a configurare e a limitare l'autonomia dell'ente nei cui confronti opera la sostituzione, e devono quindi trovare fondamento esplicito o implicito nelle norme o nei principi costituzionali che tale autonomia prevedono e disciplinano.

Tali affermazioni erano sottese anche alla giurisprudenza formatasi prima della riforma del Titolo V della Costituzione operata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 2001, sia pure con prevalente riferimento ad ipotesi di sostituzione dello Stato nei confronti delle Regioni, previste per la tutela di interessi unitari allora affidati alla finale responsabilità dello Stato. In quel con-

testo, come è noto, spettavano alle Regioni le funzioni amministrative nelle materie di cui all'art. 117, primo comma della Costituzione, mentre le funzioni degli enti locali territoriali erano determinate in termini di principio dalle leggi generali della Repubblica di cui all'art. 128 della Costituzione, e la puntuale individuazione delle stesse era demandata alle leggi regionali di delega o di "conferimento" di funzioni per le materie in cui, in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione, le Regioni erano costituzionalmente titolari delle competenze amministrative, oltre che legislative.

Nel sistema del nuovo Titolo V, invece, l'art. 117, secondo comma, lettera p), comprende nella competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione delle sole "funzioni fondamentali" di Comuni, Province e Città metropolitane, mentre l'art. 118, primo comma, attribuisce in via di principio ai Comuni, in tutte le materie, "le funzioni amministrative", salva la possibilità che esse, al fine di assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Pertanto, in virtù dell'art. 118 della Costituzione, sarà sempre la legge, statale o regionale, in relazione al riparto delle competenze legislative, ad operare la concreta allocazione delle funzioni, in conformità alla generale attribuzione costituzionale ai Comuni o in deroga ad essa per esigenze di "esercizio unitario", a livello sovracomunale, delle funzioni medesime.

In questo quadro, anche l'eventuale previsione di eccezionali sostituzioni di un livello di governo ad un altro per il compimento di specifici atti o attività, considerati dalla legge necessari per il perseguimento degli interessi di livello superiore coinvolti, e non posti in essere tempestivamente dall'ente competente, non può che rientrare, in via di principio e salvi i limiti e le condizioni di cui si dirà, nello stesso schema logico, affidato nella sua attuazione al legislatore competente per materia, sia esso quello statale o quello regionale. Ragionando altrimenti, infatti, si giungerebbe all'assurda conseguenza che, per evitare la compromissione di interessi di livello superiore che richiedono il compimento di determinati atti o attività, derivante dall'inerzia anche solo di uno degli enti competenti, il legislatore (statale o regionale) non avrebbe altro mezzo se non allocare la funzione ad un livello di governo più comprensivo: conseguenza evidentemente sproporzionata e contraria al criterio generale insito nel principio di sussidiarietà (si veda ancora, al riguardo, la sentenza n. 43 del 2004).

3) Il nuovo art. 120 della Costituzione – il quale non può che essere letto in tale contesto – deriva invece dalla preoccupazione di assicurare comunque, in un sistema di più largo decentramento di funzioni quale quello delineato dalla riforma, la possibilità di tutelare, anche al di là degli specifici ambiti delle materie coinvolte e del riparto costituzionale delle funzioni amministrative, taluni interessi essenziali che il sistema costituzionale attribuisce alla responsabilità dello Stato, quali sono il rispetto degli obblighi internazionali e comunitari, il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela in tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché il mantenimento dell'unità giuridica ed economica del complessivo ordinamento repubblicano.

Gli interventi governativi contemplati dall'art. 120, terzo comma, hanno dunque carattere "straordinario" ed "aggiuntivo", come risulta sia dal fatto che esso allude alle emergenze istituzionali di particolare gravità, che comportano rischi di compromissione relativi ad interessi essenziali della Repubblica, sia dalla circostanza che nulla, nella norma, lascia pensare che si sia inteso con essa smentire la consolidata tradizione legislativa che ammetteva pacificamente interventi sostitutivi, nei confronti degli enti locali, ad opera di organi regionali.

4) Come più ampiamente evidenziato nella già citata sentenza n. 43 del 2004, l'art 120 della Costituzione, quindi, non esaurisce, concentrandole tutte in capo allo Stato, le possibilità di esercizio di poteri sostitutivi, ma si limita a prevedere un potere sostitutivo *straordinario*, da esercitarsi da parte del Governo nei casi e per la tutela degli interessi ivi indicati; viceversa, tale norma lascia impregiudicata l'ammissibilità di altri casi di interventi sostitutivi, configurabili dalla legislazione di settore, statale o regionale, in capo ad organi dello Stato o delle Regioni, o di altri enti territoriali. Poiché però, come si è detto, tali interventi sostitutivi costituiscono una eccezione rispetto al normale svolgimento di attribuzioni degli enti locali, soggetti rappresentativi dotati di autonomia politica, attribuzioni definite dalla legge sulla base di criteri oggi assistiti da garanzia costituzionale, debbono valere nei confronti di essi condizioni e limiti non diversi da quelli elaborati nella ricordata giurisprudenza di questa Corte in relazione ai poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle Regioni.

In primo luogo, dunque, le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi devono essere previste e disciplinate dalla legge (sentenza n. 338 del 1989), che deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali; in secondo luogo, la sostituzione può essere prevista solo per il compimento di atti o attività "prive di discrezionalità nell'*an* (anche se non necessariamente nel *quid* o nel *quomodo*)" (sentenza n. 177 del 1988), la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi di livello superiore alla cui salvaguardia provvede l'intervento sostitutivo; ancora, il potere sostitutivo deve essere esercitato da un organo di governo della Regione o sulla base di una decisione di questo, a causa dell'attitudine dell'intervento ad incidere sull'autonomia costituzionale dell'ente sostituito (sentenze n. 460 del 1989 e n. 313 del 2003); da ultimo, è necessario che la legge predisponga congrue garanzie procedurali per l'esercizio del potere sostitutivo, in conformità al principio di leale collaborazione: dovrà dunque essere previsto un procedimento nel quale l'ente sostituito sia messo in grado di interloquire e di evitare la sostituzione attraverso l'autonomo adempimento (sentenza n. 416 del 1995 e ordinanza n. 53 del 2003).

5) Alla luce delle considerazioni svolte le censure prospettate avverso l'art. 7 della legge regionale n. 37 del 2002 non sono fondate.

Il Capo II della legge, nel quale è inserita la norma impugnata, disciplina le procedure espropriative per la realizzazione di opere di competenza regionale e per le opere di difesa del suolo e di bonifica.

L'art. 6 conferisce ai Comuni le funzioni amministrative relative ai procedimenti di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche regionali, disponendo che gli enti locali le esercitino secondo le disposizioni contenute nella legge stessa. L'art. 6-bis, introdotto dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna 3 giugno 2003, n. 10 (*Modifiche alle LL.RR. 24 marzo 2000, n. 20, 8 agosto 2001, n. 24, 25 novembre 2002, n. 31 e 19 dicembre 2002, n. 37 in materia di governo del territorio e politiche abitative*), riserva alla Regione lo svolgimento delle procedure espropriative concernenti le opere di difesa del suolo da essa realizzate e attribuisce ai Consorzi di bonifica la competenza allo svolgimento delle procedure espropriative per tutte le opere di bonifica da essi realizzate.

L'art. 7, nella sua formulazione originaria, disponeva che «in caso di persistente inerzia nel compimento di un atto spettante ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, nell'esercizio delle funzioni conferite, la Giunta regionale assegna all'ente medesimo un termine per provvedere, comunque non inferiore a quindici giorni» e che «trascorso inutilmente tale termine, la Giunta assume i provvedimenti necessari per il compimento dell'atto, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta».

A seguito delle modifiche introdotte dalla L.R. n. 10 del 2003, la norma stabilisce che «per le opere pubbliche regionali, in caso di persistente inerzia del Comune o del soggetto attuatore nel compimento degli atti del procedimento espropriativo ad esso spettanti ai sensi degli articoli 6 e 6-bis, la Giunta regionale assegna all'ente medesimo un termine per provvedere, co-

munque non inferiore a quindici giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta assume i provvedimenti necessari per il compimento dell'atto, ivi compresa la nomina di un Commissario ad acta».

Le modificazioni apportate alla norma impugnata non sono tali da incidere in modo sostanziale sul contenuto dell'art. 7 per il profilo per il quale esso è stato impugnato.

La difesa erariale censura la norma in esame innanzitutto sotto il profilo per cui una norma regionale non potrebbe disciplinare i casi di esercizio di potere sostitutivo da parte delle Regioni, essendo tale disciplina riservata alla legge statale. Tale censura appare infondata alla luce della considerazione secondo la quale l'art. 120 della Costituzione si limita a disciplinare una specifica ipotesi di carattere straordinario, ma nulla dispone in ordine ad ulteriori ipotesi di poteri sostitutivi, i quali dunque dovranno essere regolati dalla legge statale ovvero dalla legge regionale «secondo l'ordine delle competenze rispettivamente (...) fissato dalla Costituzione» (sentenza n. 313 del 2003). Nel caso in esame lo Stato non ha contestato la competenza della Regione a disciplinare la materia regolata dalla normativa in esame.

La norma impugnata inoltre soddisfa i requisiti più sopra individuati affinché possano considerarsi rispettate le prescrizioni costituzionali.

Innanzitutto, il potere sostitutivo della Regione è previsto e disciplinato da una legge che regola i presupposti e le procedure per il suo esercizio.

In secondo luogo, lo svolgimento di tale potere è connesso all'esercizio delle funzioni amministrative conferite dalla Regione ai Comuni relativamente alle procedure espropriative finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche regionali.

Al riguardo, deve essere evidenziato come nulla nella lettera di tale disposizione autorizzi a ritenere che essa regoli anche ipotesi di sostituzione nei confronti di atti o attività cui gli enti sostituendi non siano giuridicamente vincolati quanto meno nell'*an*; viceversa, la necessità di procedere ad una interpretazione conforme ai precetti costituzionali porta alla conclusione che la norma oggetto del presente giudizio è applicabile soltanto a casi di mancato o irregolare compimento di quegli atti o attività che siano configurati dalla legge regionale n. 37 del 2002 come veri e propri obblighi giuridici – se non nel *quando* e nel *quomodo*, almeno nell'*an* – a carico degli enti nei cui confronti può essere disposta la sostituzione.

L'art. 7 inoltre attribuisce l'esercizio del potere ad un organo di governo della Regione, individuato nella Giunta regionale, disponendo che essa assuma i provvedimenti necessari al compimento dell'atto ovvero nomini un commissario *ad acta*.

La norma impugnata, infine, subordina l'esercizio del potere sostitutivo alla previa diffida del Comune inadempiente al quale deve essere assegnato un termine, non inferiore a quindici giorni, entro il quale l'ente locale può provvedere al compimento dell'atto.

La congruità del termine assegnato all'ente inadempiente e di cui la legge regionale fissa solo la durata minima dovrà essere valutata sulla base del principio di leale cooperazione, in relazione ai singoli atti (o attività) ed alla loro complessità, con la conseguenza che nel caso in cui – alla luce del principio richiamato – tale termine appaia in concreto inadeguato, in quanto troppo breve, l'ente diffidato potrà attivare gli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento.

6) È impugnato anche l'art. 22 della legge regionale dell'Emilia-Romagna che disciplina l'edificabilità di fatto delle aree, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere l) ed m), nonché terzo comma, della Costituzione.

L'art. 22 dispone che «ferma restando la necessità dell'edificabilità legale di cui all'art. 20, un'area possiede anche il carattere della edificabilità di fatto quando sono già presenti o in corso di realizzazione, nell'ambito territoriale in cui l'area stessa si inserisce, le dotazioni territoriali richieste dalla legge ov-

vero dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica». Il secondo comma della norma, poi, consente alla Regione di integrare e specificare, con apposita direttiva, «i criteri ed i requisiti per valutare l'edificabilità di fatto delle aree».

7) Deve innanzitutto essere esaminata la censura mossa a tale norma in relazione all'art. 117, terzo comma della Costituzione.

Sostiene l'Avvocatura che l'art. 22 contrasta con i principi fondamentali dettati o da desumersi dalla normazione statale in riferimento alla individuazione della edificabilità di fatto, senza specificare quali siano i principi che si assumono violati o da dove questi possano desumersi.

La censura, nei termini in cui è formulata, si rivela generica e deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile.

8) Nel ricorso si sostiene inoltre che l'art. 22, attribuendo rilevanza, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, "anche" alla edificabilità di fatto, ovvero richiedendo la "compresenza" sia della edificabilità legale che di quella di fatto, contrasta con il diritto vivente che ha riconosciuto alla caratteristica in esame valore meramente sussidiario rispetto alla possibilità legale di edificare. In tal modo, la norma regionale inciderebbe sul regime dei suoli in violazione della competenza esclusiva dello Stato a legiferare in materia di ordinamento civile, nonché di prestazioni concernenti i diritti civili da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale.

Tale censura non è fondata.

Il tenore letterale della norma regionale risulta del tutto coerente con la norma statale contenuta nell'art. 37, comma 3 del DPR 8 giugno 2001, n. 327 (*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*), il quale stabilisce che, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, «si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento dell'emanazione del decreto di esproprio o dell'accordo di cessione».

L'art. 22 della legge regionale impugnata stabilisce quando un terreno presenta i caratteri dell'edificabilità di fatto; nulla dice sul ruolo da riconoscere a tale elemento ai fini della determinazione dell'indennizzo, se non che il medesimo non può prescindere dalla sussistenza dell'edificabilità legale. L'inciso contenuto nella disposizione, «ferma restando la necessità dell'edificabilità legale di cui all'art. 20», attesta infatti la volontà del legislatore regionale di non dare all'edificabilità di fatto una rilevanza autonoma rispetto alla edificabilità legale.

Il contenuto normativo dell'art. 22 deve dunque rinvenirsi soltanto nella individuazione degli elementi in presenza dei quali può riconoscersi ad un'area il carattere della edificabilità di fatto.

La formulazione della norma regionale ne consente una lettura conforme all'interpretazione che del requisito in esame ha fornito la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha riconosciuto all'edificabilità di fatto un valore esclusivamente

suppletivo – in carenza di strumenti urbanistici – ovvero complementare ed integrativo agli effetti della determinazione del concreto valore di mercato dell'area espropriata, incidente sul calcolo dell'indennizzo.

9) Il ricorrente censura infine l'art. 22 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, nella parte in cui prevede i requisiti che conferiscono ad un'area il carattere della edificabilità di fatto. Sostiene infatti l'Avvocatura che la loro individuazione è riservata allo Stato dall'art. 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 (*Misure urgenti per il risanamento della Finanza pubblica*) e dall'art. 37 del DPR n. 327 del 2001, che rinviano ad un regolamento ministeriale, e ciò in ragione di esigenze di uniformità che è compito dello Stato assicurare.

Anche tale censura non è fondata.

L'art. 22 della legge regionale non regola le prestazioni concernenti diritti civili, né tale contenuto presenta la normativa statale di riferimento (tanto l'art. 5-bis del DL n. 333 del 1992, quanto l'art. 37 del DPR n. 327 del 2001). Esso neppure incide sull'esigenza di assicurare uniformità nella determinazione dell'indennità di esproprio. La disposizione censurata, infatti, non individua modalità o criteri di calcolo dell'indennizzo, né quantifica l'entità dello stesso (al cui proposito, semmai, potrebbe porsi un'esigenza di definizione uniforme), ma – come già osservato – si limita ad affermare la necessità che siano specificate le condizioni in presenza delle quali un'area possiede il carattere dell'edificabilità di fatto.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 19 dicembre 2002, n. 37 (*Disposizioni regionali in materia di espropri*), sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento all'art. 120, secondo comma della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della medesima legge regionale n. 37 del 2002, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della medesima legge regionale n. 37 del 2002, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere l) e m), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2004

Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2004

IL PRESIDENTE
Gustavo Zagrebelsky
IL CANCELLIERE
Maria Rosaria Fruscella

IL REDATTORE
Ugo De Siervo